

A L L E G A T I

=====

INDICE DEGLI ALLEGATI

- Allegato n. 1 - Enti che alla data del 30 giugno 1985 non hanno presentato i conti consuntivi 1982 e 1983.
- Allegato n. 2 - Delibera di accertamento della mancata presentazione dei conti consuntivi.
- Allegato n. 3 - Trasferimenti ordinari e a consuntivo.
- Allegato n. 4 - Distribuzione del fondo perequativo
- Allegato n. 5 - Trasferimenti regionali.
- Allegato n. 6 - Deliberazioni di rilievo adottate dalla Sezione nel 1984:
-deliberazione n.2 del 5 marzo 1984
-deliberazione n.2 bis del 5 marzo 1984
-deliberazione n.15 del 22 ottobre 1984

Capitolo I

Allegato 1

- Paragrafo 4°

CONTO CONSUNTIVO 1983 -

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Elenco degli enti che alla data del 30 GIUGNO 1985 non hanno presentato i conti consuntivi 1982 e 1983.

REGIONE: Piemonte

Amm.ne	Com.le	di	ASTI	
"	"	"	SANTENA	(TO)
"	"	"	SANTHIA'	(TO)

REGIONE: Lombardia

Amm.ne	Com.le	di	CALOLZIOCORTE	(BG)
"	"	"	CLUSONE	(BG)
"	"	"	PONTE S. PIETRO	(BG)
"	"	"	CODOGNO	(MI)

REGIONE: Liguria

Amm.ne	Com.le	di	LAVAGNA	(GE)
"	"	"	RECCO	(GE)
"	"	"	ALASSIO	(SV)
"	"	"	ALBENGA	(SV)
"	"	"	LOANO	(SV)
"	"	"	PIETRA LIGURE	(SV)
"	"	"	VADO LIGURE	(SV)

REGIONE: Friuli Venezia Giulia

Amm.ne	Com.le	di	SACILE	(PN)
"	"	"	SPILIMBERGO	(PN)
Amm.ne	Prov.le		TRIESTE	
Amm.ne	Com.le	di	TARCENTO	(UD)
"	"	"	TAVAGNACCO	(UD)

REGIONE: Trentino Alto Adige

Amm.ne	Com.le	di	RIVA DEL GARDA	(TN)
"	"	"	TRENTO	

REGIONE: Veneto

Amm.ne	Com.le	di	FELTRE	(BL)
"	"	"	CAMPONOGARA	(VE)
"	"	"	CAORLE	(VE)
"	"	"	ERACLEA	(VE)
"	"	"	MIRANO	(VE)
"	"	"	MUSILE DI PIAVE	(VE)
"	"	"	PORTOGRUARO	(VE)
"	"	"	SPINEA	(VE)

Amm.ne	Com.le	di	VALEGGIO SUL MINCIO	(VR)
"	"	"	CASSOLA	(VI)
"	"	"	CREAZZO	(VI)

REGIONE: Emilia Romagna

Amm.ne	Com.le	di	FINALE EMILIA	(MO)
"	"	"	FORMIGINE	(MO)
"	"	"	NOCETO	(PR)
"	"	"	FIORENZUOLA D'ARDA	(PC)

REGIONE: Toscana

Amm.ne	Com.le	di	BARBERINO DI MUGELLO	(FI)
"	"	"	BARGA	(LU)
"	"	"	MASSAROSA	(LU)
"	"	"	AULLA	(MS)
"	"	"	SINALUNGA	(SI)

REGIONE: Umbria

Amm.ne	Com.le	di	ASSISI	(PG)
"	"	"	CITTA' DI CASTELLO	(PG)
"	"	"	GUALDO TADINO	(PG)
"	"	"	GUBBIO	(PG)
"	"	"	MAGIONE	(PG)
"	"	"	MARSCIANO	(PG)
"	"	"	SPOLETO	(PG)

REGIONE: Marche

Amm.ne	Com.le	di	ASCOLI PICENO	
"	"	"	GROTTAMMARE	(AP)
"	"	"	CIVITANOVA MARCHE	(MC)

REGIONE: Lazio

Amm.ne	Com.le	di	CECCANO	(FR)
"	"	"	ISOLA DEL LIRI	(FR)
"	"	"	SORA	(FR)
"	"	"	VEROLI	(FR)
"	"	"	APRILIA	(LT)
"	"	"	FONDI	(LT)
"	"	"	MINTURNO	(LT)
"	"	"	SEZZE	(LT)
"	"	"	TERRACINA	(LT)
"	"	"	ANZIO	(RM)
"	"	"	BRACCIANO	(RM)
"	"	"	CERVETERI	(RM)
"	"	"	CIAMPINO	(RM)
"	"	"	COLLEFERRO	(RM)
"	"	"	FRASCATI	(RM)
"	"	"	LADISPOLI	(RM)
"	"	"	MARINO	(RM)
"	"	"	MENTANA	(RM)

Amm.ne	Com.le	di	MONTEROTONDO	(RM)
"	"	"	POMEZIA	(RM)
"	"	"	ROCCA DI PAPA	(RM)
"	"	"	SANTA MARINELLA	(RM)
"	"	"	SUBIACO	(RM)
"	"	"	TIVOLI	(RM)
"	"	"	VALMONTONE	(RM)
"	"	"	ZAGAROLO	(RM)
"	"	"	CIVITA CASTELLANA	(RM)

REGIONE: Abruzzo

Amm.ne	Com.le	di	LANCIANO	(CH)
"	"	"	SULMONA	(AQ)
"	"	"	PENNE	(PE)
"	"	"	GIULIANOVA	(TE)
"	"	"	MARTINSICURO	(TE)
"	"	"	MONTORIO AL VOMANO	(TE)
"	"	"	SILVI	(TE)

REGIONE: Molise

Amm.ne	Com.le	di	VENAFRO	(IS)
--------	--------	----	---------	------

REGIONE: Basilicata

Amm.ne	Com.le	di	BERNALDA	(MT)
"	"	"	MONTESCAGLIOSO	(MT)
"	"	"	RIONERO IN VULTURE	(PZ)
"	"	"	VENOSA	(PZ)

REGIONE: Calabria

Amm.ne	Com.le	di	CATANZARO	
"	"	"	CUTRO	(CZ)
"	"	"	FILADELFIA	(CZ)
"	"	"	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	(CZ)
"	"	"	LAMETIA TERME	(CZ)
"	"	"	MESORACA	(CZ)
"	"	"	CARIATI	(CS)
"	"	"	CASSANO ALLO JONIO	(CS)
"	"	"	LUZZI	(CS)
"	"	"	MONTALTO UFFUGO	(CS)
"	"	"	BAGNARA CALABRA	(RC)
"	"	"	LOCRI	(RC)
"	"	"	ROSARNO	(RC)
"	"	"	TAURIANOVA	(RC)
"	"	"	VILLA SAN GIOVANNI	(RC)

REGIONE: Puglia

Amm.ne	Com.le	di	ACQUAVIVA DELLE FONTI	(BA)
"	"	"	ADELFA	(BA)
"	"	"	ALBEROBELLO	(BA)

Amm.ne	Com.le	di	ALTAMURA	(BA)
"	"	"	BARLETTA	(BA)
"	"	"	CANOSA DI PUGLIA	(BA)
"	"	"	CASTELLANA GROTTA	(BA)
"	"	"	CORATO	(BA)
"	"	"	GIOIA DEL COLLE	(BA)
"	"	"	GRAVINA IN PUGLIA	(BA)
"	"	"	GRUMO APPULA	(BA)
"	"	"	LOCOROTONDO	(BA)
"	"	"	MONOPOLI	(BA)
"	"	"	PALO DEL COLLE	(BA)
"	"	"	POLIGNANO A MARE	(BA)
"	"	"	PUTIGNANO	(BA)
"	"	"	RUVO DI PUGLIA	(BA)
"	"	"	TURI	(BA)
"	"	"	ERCHIE	(BR)
"	"	"	LATIANO	(BR)
"	"	"	OSTUNI	(BR)
"	"	"	S. PANCRAZIO SALENTINO	(BR)
"	"	"	APRICENA	(FG)
"	"	"	FOGGIA	
"	"	"	LUCERA	(FG)
"	"	"	MANFREDONIA	(FG)
"	"	"	MONTE S. ANGELO	(FG)
"	"	"	ORTA NOVA	(FG)
"	"	"	S. FERDINANDO DI PUGLIA	(FG)
"	"	"	SANNICANDRO GARGANICO	(FG)
"	"	"	TORREMAGGIORE	(FG)
"	"	"	TRINITAPOLI	(FG)
"	"	"	VICO DEL GARGANO	(FG)
"	"	"	VIESTE	(FG)
Amm.ne	Prov.le		LECCE	
Amm.ne	Com.le	di	CAMPI SALENTINA	(LE)
"	"	"	CARMIANO	(LE)
"	"	"	COPERTINO	(LE)
"	"	"	GALATINA	(LE)
"	"	"	GALATONE	(LE)
"	"	"	GALLIPOLI	(LE)
"	"	"	LECCE	
"	"	"	LIZZANELLO	(LE)
"	"	"	MARTANO	(LE)
"	"	"	MATINO	(LE)
"	"	"	MONTERONI DI LECCE	(LE)
"	"	"	PARABITA	(LE)
"	"	"	RACALE	(LE)
"	"	"	RUFFANO	(LE)
"	"	"	SALICE SALENTINO	(LE)
"	"	"	SQUINZANO	(LE)
"	"	"	SURBO	(LE)
"	"	"	TAVIANO	(LE)
"	"	"	VEGLIE	(LE)

Amm.ne	Prov.le	TARANTO	
Amm.ne	Com.le di	CASTELLANETA	(TA)
"	"	CRISPIANO	(TA)
"	"	LATERZA	(TA)
"	"	LIZZANELLO	(TA)
"	"	PULSANO	(TA)
"	"	SAN GIORGIO JONICO	(TA)
"	"	SAVA	(TA)

REGIONE: Campania

Amm.ne	Com.le di	ARIANO IRPINO	(AV)
"	"	ATRIPALDA	(AV)
"	"	MONTELLA	(AV)
Amm.ne	Prov.le	BENEVENTO	
Amm.ne	Com.le di	SANT'AGATA DE' GOTI	(BN)
"	"	AVERSA	(CE)
"	"	CAPUA	(CE)
"	"	CARINOLA	(CE)
"	"	CASAL DI PRINCIPE	(CE)
"	"	FRIGNANO	(CE)
"	"	MADDALONI	(CE)
"	"	MONDRAGONE	(CE)
"	"	ORTA DI ATELLA	(CE)
"	"	PIEDIMONTE MATESE	(CE)
"	"	SAN CIPRIANO D'AVERSA	(CE)
"	"	SAN FELICE A CANCELLO	(CE)
"	"	SAN MARCELLINO	(CE)
"	"	SANTA MARIA A VICO	(CE)
"	"	SESSA AURUNCA	(CE)
Amm.ne	Prov.le	NAPOLI	
Amm.ne	Com.le di	AFRAGOLA	(NA)
"	"	BOSCOTRECASE	(NA)
"	"	CARDITO	(NA)
"	"	CASALNUOVO DI NAPOLI	(NA)
"	"	CASANDRINO	(NA)
"	"	CICCIANO	(NA)
"	"	FRATTAMINORE	(NA)
"	"	GIUGLIANO IN CAMPANIA	(NA)
"	"	GRUMO NEVANO	(NA)
"	"	MONTE DI PROCIDA	(NA)
"	"	MUGNANO DI NAPOLI	(NA)
"	"	OTTAVIANO	(NA)
"	"	PIANO DI SORRENTO	(NA)
"	"	POMIGLIANO D'ARCO	(NA)
"	"	S. MARIA LA CARITA'	(NA)
"	"	SANT'ANTIMO	(NA)
"	"	SAVIANO	(NA)
"	"	SOMMA VESUVIANA	(NA)

Amm.ne	Com.le	di	TORRE ANNUNZIATA	(NA)
"	"	"	TORRE DEL GRECO	(NA)
"	"	"	VILLARICCA	(NA)
"	"	"	VOLLA	(NA)
"	"	"	AGROPOLI	(NA)
"	"	"	BARONISSI	(NA)
"	"	"	BATTIPAGLIA	(NA)
"	"	"	CAPACCIO	(NA)
"	"	"	CAVA DE' TIRRENI	(NA)
"	"	"	EBOLI	(NA)
"	"	"	FISCIANO	(NA)
"	"	"	NOCERA SUPERIORE	(NA)
"	"	"	PONTECAGNANO FAIANO	(NA)
"	"	"	SALERNO	
"	"	"	S. MARZANO SUL SARNO	(NA)
"	"	"	SCAFATI	(NA)

REGIONE: Sicilia

Amm.ne	Prov.le		AGRIGENTO	
Amm.ne	Com.le	di	FAVARA	(AG)
"	"	"	PALMA DI MONTECHIARO	(AG)
"	"	"	RACALMUTO	(AG)
"	"	"	RIBERA	(AG)
"	"	"	S. GIOVANNI GEMINI	(AG)
"	"	"	BELPASSO	(CT)
"	"	"	BIANCAVILLA	(CT)
"	"	"	BRONTE	(CT)
"	"	"	CALTAGIRONE	(CT)
"	"	"	CATANIA	
"	"	"	GRAVINA DI CATANIA	(CT)
"	"	"	MASCALI	(CT)
"	"	"	RIPOSTO	(CT)
"	"	"	S. GREGORIO DI CATANIA	(CT)
"	"	"	S. AGATA LI BATTIATI	(CT)
"	"	"	PIAZZA ARMERINA	(EN)
"	"	"	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	(ME)
"	"	"	TAORMINA	(ME)
"	"	"	CEFALU'	(PA)
"	"	"	GANGI	(PA)
"	"	"	MONREALE	(PA)
"	"	"	PALERMO	
"	"	"	PARTINICO	(PA)
"	"	"	CHIARAMONTE GULFI	(RG)
"	"	"	RAGUSA	
"	"	"	AUGUSTA	(SR)
"	"	"	MELILLI	(SR)
"	"	"	NOTO	(SR)
"	"	"	PALAZZOLO ACREIDE	(SR)
"	"	"	PRIOLO GARGALLO	(SR)

Amm.ne	Com.le	di	CAMPOBELLO DI MAZARA	(TP)
"	"	"	CASTELVETRANO	(TP)
"	"	"	ERICE	(TP)
"	"	"	MAZARA DEL VALLO	(TP)

REGIONE: Sardegna

Amm.ne	Com.le	di	CAPOTERRA	(CA)
"	"	"	IGLESIAS	(CA)
"	"	"	QUARTU S. ELENA	(CA)
"	"	"	S. GAVINO MONREALE	(CA)
"	"	"	S. ANTIOCO	(CA)
"	"	"	SERRAMANNA	(CA)
"	"	"	SESTU	(CA)
"	"	"	SINNAI	(CA)
"	"	"	VILLACIDRO	(CA)
"	"	"	BOSA	(NU)
Amm.ne	Prov.le		SASSARI	
Amm.ne	Com.le	di	LA MADDALENA	(SS)
"	"	"	OLBIA	(SS)

Deliberazione n. /1985

SEZIONE ENTI LOCALI

Composta dai Signori magistrati:

Presidente: Prof. Onorato SEPE; Prof. Francesco GARRI;
Dott. Vincenzo BUONASSISI; Dott. Nazareno FORTUNI;
Dott. Claudio DE ROSE; Dott. Silvano PALUMBO; Dott.
Sergio RISTUCCIA; Dott. Mario D'ANTINO; Dott. Massimo
BUCCILLI; Dott. Antonino SANCETTA; Dott. Bartolomeo
MANNA; dott. Antonio MAZZIOTTI; Dott. Mario GIAQUINTO;
Dott. Cataldo VANGI; Dott. Corrado VALVO; Dott. Massimo
VARI; Dott.ssa Rita ARRIGONI PALLOTTA; Dott. Luigi CON-
DEMI;

- nell'adunanze dell'11 maggio 1985;
esaminati gli atti e udito il relatore Cons.Prof. Fran-
cesco GARRI.

CONSIDERATO

1. Con deliberazione n. 13 del 26 luglio 1984 la Se-
zione, nel comunicare al Parlamento della Repubblica il
piano delle rilevazioni ed i criteri di esame dei conti
consuntivi degli enti locali per l'esercizio finanzia-
rio 1983, poneva, per la terza volta, in evidenza la
situazione di inadempienza di taluni enti locali al-
l'obbligo sancito dall'art. 13 del d.l. 22 dicembre
1981, n. 786, convertito in l. 28 febbraio 1982, n. 51.

Tale situazione di inadempienza veniva, in quella sede, sottolineata sotto un duplice profilo: il primo di carattere generale, in quanto alla data del 31 luglio alla quale la legge aveva fatto carico alla Corte di comunicare l'elenco degli enti locali che avessero presentato i consuntivi, per il terzo anno, il numero di essi era così esiguo da far trascurare ogni elencazione; il secondo specifico, in quanto veniva rappresentato che continuavano a registrarsi ed in misura numericamente non trascurabile omissioni nella trasmissione dei consuntivi.

Nella sede stessa, ripetendo osservazioni già formulate nelle relazioni al Parlamento, rese in ordine alle gestioni degli enti locali negli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983, si segnalava come tale inadempienza ponesse in essere un comportamento inosservante delle leggi e contrario al principio costituzionale di buon andamento. E ciò sia per la inosservanza del fondamentale canone di gestione che impone a chiunque gestisca denaro pubblico di renderne conto perchè siano attivate le verifiche previste dall'ordinamento, in particolare da parte degli organi rappresentativi della collettività; sia per il condizionamento che ne derivava all'espletamento del compito commesso dal legislatore alla Corte dei conti di riferire al Parlamento sui risultati dell'esame delle gestioni degli enti locali.

2. In attuazione di quanto comunicato al Parlamento e sopra esposto, la Corte richiedeva con apposite deliberazioni agli enti locali le cui gestioni erano da sottoporre ad esame, consuntivi ed atti relativi all'esercizio 1983, e per gli enti locali inadempienti i consuntivi del 1982 ed assegnava il termine del 15 gennaio 1985. Contemporaneamente, comunicava agli organi di controllo regionali il termine anzidetto per l'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo ad essi assegnati dalle norme vigenti.

Venivano anche fissate modalità di comunicazione di situazioni che obiettivamente non consentissero di far fronte nei termini agli adempimenti prescritti.

L'affluire di consuntivi e comunicazioni circa i casi di giustificato ritardo, la constatazione di iniziative assunte dai Comitati regionali di controllo nei casi di inadempimento inducevano la Sezione a differire ulteriori iniziative.

3. Alla data della presente deliberazione i seguenti enti locali della Regione non hanno trasmesso i conti consuntivi concernenti sia l'esercizio 1982, sia l'esercizio 1983:

Elenco Enti inadempienti :

4. E' obbligo della Sezione, ai sensi dell'art. 13 prima richiamato, far constare, a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata trasmissione degli elencati conti consuntivi.

Tale constatazione di inadempimenti non esaurisce ulteriori iniziative la cui attivazione, peraltro, si ritiene possa seguire alla comunicazione, da effettuare a cura della Segreteria, del presente atto di constatazione e con la congiunta fissazione di un termine finale per gli adempimenti richiesti.

Tale termine, tenuto conto della recente rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, può fissarsi al 31 ottobre 1985.

La constatazione di inadempimenti così operata, in quanto vale per chi spetta e per ogni adempimento di legge impone, a parte la conoscenza derivante dall'esser pubblica la presente come tutte le deliberazioni della Corte dei conti, una apposita comunicazione della deliberazione stessa, sia all'assessore agli enti locali della Regione che al competente organo regionale di controllo. Di essa va anche data notizia ai Ministri per l'interno e per il tesoro, questo secondo anche quale presidente della Cassa depositi e prestiti, per gli effetti che al mero fatto della mancata trasmissione, razionalmente coincidente con la mancata deliberazione degli anzidetti consuntivi, sono collegati dalle norme vigenti.

5. Va fissata al 25 novembre 1985 l'adunanza per le ulteriori deliberazioni in merito e delegato il Presidente della Sezione a corrispondere ad eventuali richieste che nelle more dovessero pervenire.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione enti locali
Accerta, facendolo constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, l'inadempimento all'obbligo di trasmissione dei conti consuntivi 1982 e 1983 prescritto dall'art. 13 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, quale convertito in legge 28 febbraio 1982 n. 51, nonchè dei documenti e chiarimenti richiesti da parte degli enti locali indicati in motivazione;
Fissa il termine del 31 ottobre 1985 per la trasmissione dei consuntivi e documenti anzidetti, nonchè l'adunanza del 25 novembre 1985 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
Ordina che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata all'Assessore agli enti locali della Regione nonchè al Presidente del competente organo regionale di controllo della regione stessa.

L'ESTENSORE
(f.to Francesco GARRI)

IL PRESIDENTE
(f.to Onorato SEPE)

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Carlo SELVAGGIO)

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Provinciali
 (in milioni di lire)

AMM.NI PROV.LI SETTENTRIONALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
PIEMONTE	4.479.031	15.479	257.557
LOMBARDIA	8.891.652	5.508	317.973
LIGURIA	1.807.893	7.997	98.191
VENETO	4.345.047	7.572	176.462
FRIULI V.G.	1.233.984	2.625	43.289
EMILIA ROMAGNA	3.957.513	9.241	185.195
T O T A L I	24.715.120	48.422	1.078.667

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Provinciali
 (in milioni di lire)

AMM.NI PROV.LI CENTRALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
TOSCANA	3.581.051	8.178	180.439
UMBRIA	807.552	4.433	42.544
MARCHE	1.412.404	6.686	92.494
LAZIO	5.001.684	22.016	218.005
ABRUZZI	1.217.791	8.415	80.961
T O T A L I	12.020.482	49.728	614.443

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Provinciali
 (in milioni di lire)

AMM.NI PROV.LI MERIDIONALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
MOLISE	328.371	2.482	23.566
CAMPANIA	5.463.134	21.268	165.798
PUGLIA	3.871.617	19.048	195.428
BASILICATA	610.186	5.135	33.699
CALABRIA	2.061.182	10.986	105.675
SICILIA	4.906.878	26.155	263.469
SARDEGNA	1.594.175	11.137	82.586
T O T A L I	18.835.543	96.211	870.221

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Comunali
 (in milioni di lire)

AMM.NI COMUNALI SETTENTRIONALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
PIEMONTE	2.875.032	89.867	917.362
VALLE D'AOSTA	37.194	68	8.806
LOMBARDIA	5.721.163	83.160	1.786.381
LIGURIA	1.428.683	30.373	536.673
TRENTINO A.A.	360.254	/	54.698
VENETO	2.734.221	44.305	655.748
FRIULI V.G.	724.073	8.815	177.685
EMILIA ROMAGNA	2.983.469	64.836	935.324
T O T A L I	16.864.089	321.424	5.072.677

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Comunali
 (in milioni di lire)

AMM.NI COMUNALI CENTRALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
TOSCANA	2.890.331	88.893	946.297
UMBRIA	613.339	13.786	170.890
MARCHE	897.813	17.150	228.545
LAZIO	4.251.894	153.387	1.256.844
ABRUZZI	665.373	10.582	155.440
T O T A L I	9.318.750	283.798	2.758.016

CAPITOLO II - Paragrafo 5
 Trasferimenti ordinari e a consuntivo 1983
 Amministrazioni Comunali
 (in milioni di lire)

AMM.NI COMUNALI MERIDIONALI	POPOLAZIONE	A CONSUNTIVO Cod. 023	ORDINARI Cod. 414
MOLISE	100.076	1.207	21.827
CAMPANIA	4.177.312	140.523	1.303.651
PUGLIA	3.311.972	61.986	777.901
BASILICATA	261.496	8.422	81.706
CALABRIA	1.042.545	23.741	262.631
SICILIA	3.973.884	62.884	1.052.874
SARDEGNA	860.368	13.815	201.016
T O T A L I	13.227.653	312.578	3.701.606
TOTALE GENERALE	39.910.492	917.800	11.532.299

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Lombardia

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
BERGAMO	896.117	5,33	3.637
COMO	775.979	74,85	1.269
CREMONA	332.236	75,74	512
MILANO	4.018.108	74,16	7.288
VARESE	788.057	55,86	4.577
T O T A L E			17.283

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Veneto

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
BELLUNO	220.335	61,05	2.501
ROVIGO	253.508	65,43	1.873
VICENZA	726.418	64,83	4.484
T O T A L E			8.858

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Abruzzi In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
PESCARA	286.240	7,59	478
T O T A L E			478

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Campania

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CASERTA	755.628	71,45	1.164
T O T A L E			1.164

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Puglia

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
BRINDISI	391.064	65,94	2.776
T O T A L E			2.776

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Basilicata

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
POTENZA	406.616	71,83	1.221
T O T A L E			1.221

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Calabria

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CATANZARO	744.834	70,33	2.554
T O T A L E			2.554

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Sicilia

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CALTANISSETTA	285.829	71,67	675
T O T A L E			675

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Sardegna In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
NUORO	274.817	64,66	1.795
T O T A L E			1.795

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Piemonte In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 16	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
BOVES (CN)	8.457	62,23	100
BUSCA (CN)	8.182	70,15	106
FOSSANO (CN)	23.450	79,60	262
BELLINZANO NOVARESE (NO)	8.151	83,89	83
BORGOMANERO (NO)	19.457	82,06	278
OLEGGIO (NO)	11.164	77,29	45
TRECCATE (NO)	14.791	77,32	90
CARMAGNOLA (TO)	24.187	74,83	449
GASSINO TORINESE (TO)	8.886	84,87	75
MONCALIERI (TO)	64.035	70,65	1.058
SANTENA (TO)	10.314	75,60	41
VINOVO (TO)	11.591	67,57	148
BORGOSIESA (VC)	15.992	85,03	148
COSSATTO (VC)	15.937	71,93	83
GATTINARA (VC)	9.467	74,72	259
VIGLIANO BIELLESE (VC)	8.535	71,87	159
T O T A L E			3.384

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Lombardia

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 41	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ALZANO LOMBARDO (BG)	11.880	75,36	354
OSIO SOTTO (BG)	9.449	59,94	172
PONTE S.PIETRO (BG)	10.595	75,84	305
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)	14.518	72,00	113
TREVILOLO (BG)	8.059	57,03	159
BOTTICINO (BS)	8.954	82,61	113
CARPENEDOLO (BS)	8.996	79,44	167
CASTENEDOLO (BS)	8.232	59,57	30
CAZZAGO S.MARTINO (BS)	8.193	67,84	115
CONCESIO (BS)	12.182	84,40	129
DESENZANO D/GARDA (BS)	20.020	77,83	308
GUSSAGO (BS)	11.508	89,21	4
LUMEZZANE (BS)	23.868	78,00	358
MANERBIO (BS)	11.961	71,09	465
ORZINUOVI (BS)	10.071	76,51	275
PALAZZOLO S/OGLIO (BS)	16.766	83,13	101

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Lombardia In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO. MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
VILLA CARCINA (BS)	9.684	80,53	160
CASATENOVO (CO)	10.364	59,70	435
MANDELLO D/LARIO (CO)	9.895	84,00	99
VALMADRERA (CO)	10.041	85,33	86
CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)	15.425	85,02	143
BUSTO GAROLFO (MI)	11.202	82,87	155
CANEGRATE (MI)	11.325	79,86	122
GIUSSANO (MI)	20.041	67,00	336
MEDA (MI)	20.470	77,83	315
MONZA (MI)	123.145	82,15	923
NERVIANO (MI)	15.543	82,35	232
PARABIAGO (MI)	21.711	60,72	1.223
PIOLTELLO (MI)	30.098	76,23	213
VIMODRONE (MI)	14.243	79,27	306
BRONI (PV)	10.726	78,09	149
MORBEGNO (VA)	10.124	64,65	532

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Lombardia		In milioni di lire	
AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
TIRANO (SO)	8.786	65,32	394
ARGISATE (VA)	8.802	83,48	97
CARDANO AL CAMPO (VA)	11.471	71,36	19
CASSANO MAGNAGO (VA)	19.917	79,20	431
CASTELLANZA (VA)	15.936	76,96	260
INDUNO OLONA (VA)	9.585	78,47	168
LONATE POZZOLO (VA)	10.967	64,64	263
MALNATE (VA)	13.438	85,33	85
UBOLDO (VA)	8.453	80,93	10
T O T A L E			10.324

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Veneto

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 49	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ALBIGNASEGO (PD)	15.334	65,18	200
CADONEGHE (PD)	10.850	55,32	149
CAMPODARSEGO (PD)	10.226	45,23	170
ESTE (PD)	18.105	87,84	44
PONTE S. NICOLO' (PD)	8.309	57,97	120
RUBANO (PD)	10.021	53,47	430
S. MARTINO DI LUPARI (PD)	10.700	56,18	146
TREBASELEGHE (PD)	8.767	59,37	60
VIGODARZERE (PD)	8.614	50,83	182
CONTARINA (RO)	8.479	75,68	48
OCCHIOBELLO (RO)	8.735	66,25	78
CARBONERA (TV)	8.429	65,95	1
PAESE (TV)	13.825	64,68	292
PIEVE DI SOLIGO (TV)	9.140	76,92	30
PREGANZIOL (TV)	11.189	56,87	152
QUINTO DI TREVISO (TV)	8.498	67,50	41

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Veneto In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
SUSEGANA (TV)	9.020	70,66	90
VALDOBBIADENE (TV)	11.097	79,50	74
VEDELAGO (TV)	12.084	65,92	8
VILLORBA (TV)	14.573	60,00	142
VOLPAGO D/MONTELO (TV)	8.375	68,55	149
CAMPOLONGO MAGGIO (VE)	8.769	60,12	45
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)	10.361	76,11	102
ERACLEA (VE)	11.448	82,80	160
MIRANO (VE)	23.994	81,72	146
MUSILE DI PIAVE (VE)	9.497	66,64	39
PIANIGA (VE)	8.605	63,81	135
PORTOGRUARO (VE)	24.440	83,55	42
SAN DONA' DI PIAVE (VE)	32.017	81,20	235
SANTA MARIA DI SALA (VE)	9.894	76,67	2
SAN STINO DI LIVENZA (VE)	11.166	75,34	169

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Veneto

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
NEGRAR (VR)	10.773	68,06	208
S.MARTINO BUON ALBERGO (VR)	12.912	75,52	86
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA(VR)	9.173	61,32	255
SOMMA CAMPAGNA (VR)	10.257	79,05	225
SONA (VR)	11.030	82,75	155
VALEGGIO S/MINCIO (VR)	9.171	83,03	109
VERONA (VR)	265.932	65,07	27.504
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	24.558	81,98	135
CASSOLA (VC)	10.247	64,00	6
CHIAMPO (VC)	10.675	57,96	180
DUEVILLE (VC)	11.533	71,04	109
MONTECCHIO MAGGIORE (VC)	19.755	87,70	70
ROMANO D'EZZELINO (VC)	10.069	67,56	331
ROSA' (VC)	11.277	55,70	179
TEZZE SUL BRENTA (VC)	8.171	62,41	58

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Veneto In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
THIENE (VC)	18.943	88,99	15
TORRI DI QUARTESOLO (VC)	8.139	64,39	98
VALDAGNO (VC)	22.545	77,94	432
T O T A L E			33.837

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Friuli Venezia Giulia

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 6	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CIVIDALE D/FRIULI (UD)	11.311	63,12	93
TARCENTO (UD)	8.883	89,08	5
TAVAGNACCO (UD)	10.323	58,29	102
TOLMEZZO (UD)	10.460	72,12	384
UDINE (UD)	102.021	84,01	87
SPILINBERGO (PN)	11.033	59,30	343
T O T A L E			1.014

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Emilia Romagna

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 1	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
MESOLA (FE)	8.233	89,06	5
T O T A L E			5

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Toscana

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 4	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
BUCINE (AR)	8.451	86,34	48
FUCECCHIO (FI)	20.532	79,21	249
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)	16.050	86,34	103
SINALUNGA (SI)	11.573	71,66	123
T O T A L E			253

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Umbria

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 2	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CORCIANO (PG)	11.123	86,55	67
GUBBIO (PG)	31.961	78,71	425
T O T A L E			492

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Marche In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 2	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ANCONA (AN)	106.498	81,27	1.133
GROTTAMMARE (AP)	11.147	62,13	170
T O T A L E			1.303

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Lazio

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 27	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ALATRI (FR)	22.809	51,41	1.055
CASSINO (FR)	31.462	68,53	391
CECCANO (FR)	20.927	53,81	912
CEPRANO (FR)	8.380	78,75	13
FERENTINO (FR)	17.695	61,18	1.061
MONTE S. GIOVANNI IN CAMPANO (FR)	11.882	72,92	95
PONTECORVO (FR)	12.419	72,55	100
SORA (FR)	25.675	66,83	395
VEROLI (FR)	18.265	61,29	137
APRILIA (LT)	37.807	54,08	1.422
CISTERNA DI LATINA (LT)	28.189	48,15	1.266
FONDI (LT)	27.915	58,49	1.516
FORMIA (LT)	30.399	79,85	322
GAETA (LT)	23.379	71,02	633
LATINA (LT)	93.738	71,36	1.586
PRIVERNO (LT)	12.655	78,93	70
TERRACINA (LT)	36.840	74,30	229

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Lazio In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ALBANO LAZIALE (RM)	28.062	68,98	1.027
CIAMPINO (RM)	32.349	52,64	2.000
COLLEFERRO (RM)	20.259	72,31	275
MENTANA (RM)	24.775	71,76	466
NETTUNO (RM)	29.423	81,25	136
TIVOLI (RM)	50.985	76,89	900
ZAGAROLO (VT)	13.861	87,87	44
CIVITACASTELLANA (VT)	15.606	83,79	185
MONTEFIASCONE (VT)	12.508	59,94	581
VETRALLA (VT)	10.538	71,32	217
T O T A L E			17.034

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Abruzzi In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 8	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
FRANCAVILLA AL MARE (CH)	16.919	84,07	191
CELANO (AQ)	10.429	70,94	131
CITTA' SANT'ANGELO (PE)	9.244	80,90	146
MONTESILVANO (PE)	29.240	48,46	1.475 .
PESCARA (PE)	131.330	67,85	7.690
SPOLTORE (PE)	10.552	63,18	243
ALBA ADRIATICA (TE)	8.461	88,70	5
MARTINSICURO (TE)	9.322	71,28	40
T O T A L E			9.921

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Campania

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 90	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ARIANO IRPINO (AV)	21.912	66,45	582
ATRIPALDA (AV)	10.383	43,96	463
AVELLINO (AV)	56.892	70,90	1.281
CERVINARA (AV)	10.444	48,08	152
MIRABELLA ECLANO (AV)	8.029	38,87	212
MONTELLA (AV)	8.738	51,79	263
MONTORIO INFERIORE (AV)	8.355	34,78	368
SOLOFRA (AV)	9.782	54,82	358
BENEVENTO (BN)	62.636	59,30	3.977
MONTESARCHIO (BN)	11.065	71,81	261
SANT'AGATA DE' GOTI (BN)	11.350	31,53	632
AVERSA (CE)	56.425	44,11	2.462
CAPUA (CE)	17.977	80,29	56
MACERATA CAMPANIA (CE)	8.300	54,36	15
MADDALONI (CE)	33.721	59,66	1.073
ORTA DI ATELLA (CE)	10.044	37,92	104
PARETE (CE)	8.024	63,65	25

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Campania

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPOSTA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
S. CIPRIANO D'AVERSA (CE)	13.011	45,40	27
S. FELICE A CANCELLO (CE)	15.392	42,06	182
S. NICOLA LA STRADA (CE)	13.156	44,23	462
SANTA MARIA A VICO (CE)	10.447	34,90	301
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	32.129	69,09	1.167
SANT'ARPINO (CE)	9.821	49,85	312
SESSA AURUNCA (CE)	23.570	56,26	1.050
TEANO (CE)	14.210	65,24	681
TRENTOLA DUCENTA (CE)	10.755	41,92	5
ACERRA (NA)	36.052	32,29	1.445
ARZANO (NA)	34.961	40,88	770
BACOLI (NA)	23.558	41,08	944
BOSCOREALE (NA)	24.636	43,73	341
BRUSCIANO (NA)	9.747	52,33	60
CAIVANO (NA)	31.515	51,17	258

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Campania

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CARDITO (NA)	16.559	40,21	312
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	21.033	38,28	757
CASANDRINO (NA)	9.148	62,37	16
CASAVATORE (NA)	20.182	36,90	670
CASORIA (NA)	68.521	41,57	3.207
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	70.685	70,70	2.517
CERCOLA (NA)	18.671	44,07	271
ERCOLANO (NA)	58.310	76,46	1.090
FRATTAMAGGIORE (NA)	38.155	36,98	1.842
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	44.220	31,72	2.193
GRAGNANO (NA)	26.041	72,64	703
GRUMO NEVANO (NA)	19.049	39,17	248
MARANO DI NAPOLI (NA)	41.571	40,14	867
MARIGLIANO (NA)	25.163	40,26	1.023
MONTE DI PROCIDA (NA)	11.803	48,92	224
MUGNANO DI NAPOLI (NA)	21.063	30,63	902

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Campania

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
OTTAVIANO (NA)	20.147	54,94	88
PALMA CAMPANIA (NA)	12.765	41,91	92
PIANO DI SORRENTO (NA)	11.119	67,32	119
POLLENA TROCCHIA (NA)	8.661	64,55	100
POMIGLIANO D'ARCO (NA)	38.381	61,64	173
PORTICI (NA)	80.410	32,96	4.312
POZZUOLI (NA)	69.861	47,65	3.026
QUALIANO (NA)	14.092	39,11	199
QUARTO (NA)	18.741	36,68	694
S. GIORGIO A CREMANO (NA)	62.129	33,42	1.080
S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	23.660	61,55	124
S. ANASTASIA (NA)	22.915	31,28	717
SANT'ANTIMO (NA)	26.404	25,62	2.376
SAVIANO (NA)	11.056	29,48	169
TORRE ANNUNZIATA (NA)	60.533	55,68	5.398
TORRE DEL GRECO (NA)	103.605	42,77	15.344

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Campania In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
VICO EQUENSE (NA)	17.438	47,50	639
VILLA RICCA (NA)	14.831	46,34	242
VOLLA (NA)	11.234	34,55	287
AGROPOLI (SA)	14.329	59,56	298
ANGRI (SA)	27.972	54,35	1.197
BARONISSI (SA)	10.256	34,98	613
BATTIPAGLIA (SA)	40.797	58,90	2.012
CAMPAGNA (SA)	11.265	48,24	385
CASTEL SAN GIORGIO (SA)	11.010	53,21	594
CAVA DE' TIRRENI (SA)	50.667	52,52	1.102
EBOLI (SA)	31.134	51,83	1.527
FISCIANO (SA)	9.838	68,08	7
GIFFONI VALLE PIANA (SA)	9.202	63,68	143
MERCATO SAN SEVERINO (SA)	18.202	67,07	369
MONTECORVINO ROVELLA (SA)	19.185	59,27	308
NOCERA INFERIORE (SA)	46.954	56,32	793

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Campania

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
NOCERA SUPERIORE (SA)	17.659	51,59	171
PAGANI (SA)	32.212	64,85	881
PONTECAGNANO FAIANO (SA)	19.570	63,68	30
SALA CONSILINA (SA)	12.215	54,02	217
SALERNO (SA)	157.385	65,33	10.632
SARNO (SA)	30.479	51,29	1.309
SCAFATI (SA)	34.061	47,26	2.373
TEGGIANO (SA)	8.003	37,89	139
VIETRI SUL MARE (SA)	10.059	79,89	67
T O T A L E			97.615

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Puglia In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 36	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ANDRIA (BA)	84.661	54,43	4.042
BARI (BA)	371.022	64,79	38.933
BARLETTA (BA)	83.453	52,36	3.790
BITONTO (BA)	49.714	77,40	817
CAPURSO (BA)	10.205	65,08	341
GRUMO APPULA (BA)	11.821	72,12	360
LOCOROTONDO (BA)	12.390	80,02	226
MODUGNO (BA)	33.830	59,16	660
MOLA DI BARI (BA)	26.161	76,58	481
MOLFETTA (BA)	65.625	50,87	2.439
POLIGNANO A MARE (BA)	14.759	73,59	140
RUTIGLIANO (BA)	14.719	79,34	31
RUVO DI PUGLIA (BA)	23.720	83,73	31
SANTERAMO IN COLLE (BA)	22.417	66,34	962
TRIGGIANO (BA)	20.313	83,00	62
VALENZANO (BA)	11.247	70,71	33
FRANCAVILLA FONTANA (BR)	32.912	70,72	143

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Puglia In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
MESAGNE (BR)	30.229	62,19	410
SAN SEVERO (FG)	54.205	83,63	118
TRINITAPOLI (FG)	13.296	86,20	90
CASARANO (LE)	17.772	73,79	34
COPERTINO (LE)	22.315	74,01	548
CUTROFIANO (LE)	9.374	61,79	212
LIZZANELLO (LE)	8.604	44,85	329
MARTANO (LE)	8.990	75,20	92
MONTERONI DI LECCE (LE)	12.637	67,76	207
RUFFANO (LE)	10.881	50,79	652
SALICE SALENTINO (LE)	8.416	73,28	101
SQUINZANO (LE)	16.061	75,95	242
SURBO (LE)	10.038	48,88	159
TAVIANO (LE)	10.902	55,14	100
VEGLIE (LE)	12.650	70,05	22
GINOSA (TA)	20.284	74,18	432
GROTTAGLIE (TA)	27.964	59,55	877

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Puglia

In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
LATERZA (TA)	13.448	64,26	89
S.GIORGIO IONICO (TA)	12.235	65,72	187
T O T A L E			58.392

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Basilicata

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 3	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
MATERA (MT)	50.712	81,06	293
AVIGLIANO (PZ)	11.392	79,87	143
MELFI (PZ)	15.467	84,40	164
T O T A L E			600

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Calabria In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 11	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
FILADELFIA (CZ)	8.495	74,10	12
ISOLA DI CAPO RIZZUTO(CZ)	12.462	85,58	9
LAMEZIA TERME (CZ)	63.989	69,97	2.910
MESORACA (CZ)	9.160	68,06	64
BELVEDERE MARITTIMO (CS)	8.821	69,83	132
CASSANO ALLO IONICO (CS)	18.613	72,70	206
CETRARO (CS)	10.775	74,15	185
CORIGLIANO CALABRO (CS)	34.750	83,12	96
COSENZA (CS)	106.801	78,12	2.337
LUZZI (CS)	10.564	74,35	54
PAOLA (CS)	16.651	78,20	395
T O T A L E			6.400

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Sicilia In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 50	POPOLAZIONE	% DI RISPONDE RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CAMPOBELLO DI LICATA (AG)	11.396	75,23	78
PALMA DI MONTECHIARO (AG)	24.020	37,94	1.026
RAVANUSA (AG)	15.427	79,26	332
SCIACCA (AG)	36.229	74,70	830
GELA (AG)	74.806	66,76	1.502
NISCEMI (AG)	26.089	69,92	220
RIESI (AG)	15.085	67,23	262
SAN CATALDO (AG)	21.058	66,87	294
S. CATERINA VILLARMOZA (AG)	8.071	67,51	295
ACI CATENA (CT)	12.950	52,75	353
ADRANO (CT)	33.220	60,71	607
BELPASSO (CT)	14.220	61,62	114
BIANCAVILLA (CT)	20.097	67,27	52
BRONTE (CT)	17.639	61,38	245
GRAVINA DI CATANIA (CT)	23.930	50,32	498
MASCALUCIA (CT)	10.547	53,51	561

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

Regione: Sicilia In milioni
di lire

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
MILITELLO VAL CATANIA (CT)	10.353	60,80	106
MISTERBIANCO (CT)	29.858	35,10	1.635
RANDAZZO (CT)	11.117	61,02	254
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)	13.762	47,41	555
S. GREGORIO DI CATANIA (CT)	8.043	76,57	56
VIZZINI (CT)	8.847	80,98	97
BARRAFRANCA (EN)	15.511	47,62	65
LEONFORTE (EN)	15.808	60,74	323
PIETRAPERZIA (EN)	10.996	46,46	471
TROINA (EN)	11.052	65,28	104
MESSINA (ME)	260.233	74,86	13.176
S. TERESA DI RIVA (ME)	8.079	51,92	528
TORTORICI (ME)	10.194	48,94	263
BAGHERIA (PA)	40.076	65,86	448
BELMONTE MEZZAGNO (PA)	8.252	58,23	122
CASTELBUONO (PA)	10.112	81,15	76

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Sicilia

AMMINISTRAZIONI COMUNALI	POPOLAZIONE	% DI RISPONDEZZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
CORLEONE (PA)	11.109	54,31	273
LERCARA FRIDDI (PA)	9.747	73,56	189
MISILMERI (PA)	16.686	37,71	630
MONREALE (PA)	23.074	57,50	627
VILLABATE (PA)	12.659	37,75	326
COMISO (RG)	28.110	70,13	672
RAGUSA (RG)	64.492	51,72	6.275
AUGUSTA (SR)	39.137	72,87	1.068
AVOLA (SR)	30.627	60,53	841
CARLENTINI (SR)	13.844	76,38	44
FLORIDIA (SR)	17.861	66,25	17
LENTINI (SR)	31.248	74,17	592
PACHINO (SR)	21.272	68,75	790
PALAZZOLO ACREIDE (SR)	10.069	67,37	471
ROSOLINI (SR)	20.636	64,50	515
SIRACUSA (SR)	117.615	80,67	1.503
ERICE (TP)	25.275	58,31	758
MARSALA (TP)	79.175	66,17	2.964
T O T A L E			44.103

CAPITOLO II - Paragrafo 5

FONDO PEREQUATIVO 1983

In milioni
di lire

Regione: Sardegna

AMMINISTRAZIONI COMUNALI n. 15	POPOLAZIONE	% DI RISPONDENZA RISPETTO MEDIA NAZIONALE	IMPORTO DA VERSARE
ASSEMINI (CA)	16.830	63,80	322
CAPOTERRA (CA)	12.208	67,80	15
QUARTU S.ELENA (CA)	43.896	74,63	1.013
S.GAVINO MONREALE (CA)	10.013	61,48	387
SANLURI (CA)	8.305	63,36	99
SELARGIUS (CA)	18.245	59,19	47
SERRAMANNA (CA)	9.446	54,49	62
VILLACIDRO (CA)	14.222	67,84	282
TORTOLI' (NU)	8.033	72,69	126
ALGHERO (SS)	36.508	81,93	83
LA MADDALENA(SS)	11.318	87,93	35
OLBIA (SS)	30.787	84,12	11
SASSARI (SS)	119.596	70,91	5.696
SORSO (SS)	12.571	66,28	151
TERRALBA (OR)	9.889	66,76	223
T O T A L E			8.552
TOTALE: Enti 362	8.862.765	TOTALE IMPORTO	293.709

CAPITOLO II - Paragrafo 5

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

CONTO
 CONSUNTIVO
 ESERCIZIO 1983

TRASFERIMENTI REGIONALI

PROVINCIE Classi demografiche		Importo
BRINDISI	1	//
CALTANISSETTA	1	159.197
ORISTANO	1	493.050
RAVENNA	1	7.874.708
SIRACUSA	1	//
ISERNIA	2	587.017
RIETI	2	5.036.637
* VERCELLI	2	//
BARI	3	99.254.890
CATANIA	3	4.079.646
TRAPANI	3	160
AVELLINO	4	19.436.430
PALERMO	4	13.415.566
T O T A L E		150.607.301

* Dato illegibile.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
CAPITOLO II - Paragrafo 5

CONTO
CONSUNTIVO
1983

Trasferimenti Regionali

AMMINISTRAZIONI COMUNALI SETTENTRIONALI

Classi demografiche		Importo
TORINO	11	33.176.918
NOVARA	9	2.140.010
MONCALIERI	8	964.569
VERCELLI	7	870.600
VARALLO	7	599.825
AOSTA	7	2.366.462
BOLZANO	9	
MILANO	11	1.136.012.508
BERGAMO	9	2.440.500
BRESCIA	9	3.898.356
MONZA	9	1.538.744
BUSTO ARSIZIO	8	888.300
CINISELLO B.	8	1.173.381
COMO	8	2.816.660
CREMONA	8	2.293.526
PAVIA	8	1.809.360
SESTO S.GIOVANNI	8	1.286.898
VARESE	8	1.897.167
VIGEVANO	8	965.330
LUMEZZANE	7	222.739
PARARIAGO	7	218.263
SONDRIO	7	770.076
BUCCINASCO	6	113.663
CASSANO D'ADDA	6	159.283
GHEDI	6	170.900
GORGONZOLA	6	488.292
MELZO	6	225.915
PALAZZOLO S/OGLIO	6	301.488
RESCALDINA	6	139.123
INZAGO	5	136.881

Classi demografiche		Importo
TRIESTE	10	15.176.233
UDINE	9	3.288.909
GORIZIA	7	1.588.009
PORDENONE	7	6.044.711
VENEZIA	10	2.354.978
PADOVA	9	1.841.626
VICENZA	9	1.561.127
TREVISO	8	930.402
ROVIGO	7	978.177
GENOVA	11	6.866.600
SANREMO	8	3.107.000
SAVONA	8	467.146
IMPERIA	7	977.468
BOLOGNA	10	6.138.677
FERRARA	9	2.933.396
FORLI'	9	131.765
MODENA	9	2.575.560
PARMA	9	3.044.737
PIACENZA	9	2.082.460
RAVENNA	9	1.567.350
REGGIO EMILIA	9	1.792.996
RIMINI	9	2.128.144
CARPI	8	1.197.558
CESENA	8	1.962.444
IMOLA	8	712.447
CENTO	7	476.788
FIDENZA	7	397.772
CATTOLICA	6	538.937
CREVALCORE	6	169.207
PORTOMAGGIORE	6	220.472
MELDOLA	5	1.923.802
NOVI DI MODENA	5	116.613

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
CAPITOLO II - Paragrafo 5

CONTO
CONSUNTIVO
1983

Trasferimenti Regionali

AMMINISTRAZIONI COMUNALI CENTRALI

Classi demografiche		Importo
FIRENZE	10	5.600.008
LIVORNO	9	1.238.699
PISA	9	1.174.926
PRATO	9	1.034.047
AREZZO	8	664.199
GROSSETO	8	1.167.724
LUCCA	8	417.712
PISTOIA	8	609.207
S.CROCE S/ARNO	6	113.359
PERUGIA	9	1.738.461
TERNI	9	1.764.820
PESARO	8	2.913.111
MACERATA	7	1.287.400
CASTELFIDARDO	6	445.366
URBINO	6	2.213.911
ROMA	11	499.691.838
LATINA	8	223.204
FROSINONE	7	1.077.919
RIETI	7	1.632.037
PESCARA	9	4.034.990
L'AQUILA	8	3.096.221
CHIETI	7	2.134.134

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
CAPITOLO II - Paragrafo 5

CONTO
CONSUNTIVO
1983

Trasferimenti Regionali

AMMINISTRAZIONI COMUNALI MERIDIONALI

Classi demografiche		Importo
BENEVENTO	8	1.743.622
CASORIA	8	4.559.069
CASTELLAMMARE D/S.	8	9.182.207
POZZUOLI	8	13.157.656
S.GIORGIO A C.	8	600.000
BARI	10	11.615.131
TARANTO	9	5.375.876
ANDRIA	8	2.450.163
BRINDISI	8	3.921.913
MOLFETTA	8	1.425.586
POTENZA	8	5.084.000
MATERA	7	502.947
FERRANDINA	5	240.930
REGGIO CALABRIA	9	9.199.343
MESSINA	10	14.861.046
SIRACUSA	9	5.770.659
CALTANISSETTA	8	5.732.871



LA

Corte dei Conti

SEZIONE ENTI LOCALI

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Presidente Avv.Erminio PIETRANERA - Prof.Francesco GARRI - Dott. Feliciano SERRAO - Dott.Vincenzo BUONASSISI - Dott.Claudio DE ROSE - Dott.Silvano PALUMBO - Dott.Sergio RISTUCCIA - Dott.Vito MINERVA - Dott.Massimo BUCCILLI - Dott. Antonino SANCETTA - Dott. Bartolomeo MANNA - Dott.Giuseppe BERLIRI - Dott.Mario GIAQUINTO - Dott.Corrado VALVO - Dott.Massimo VARI - Dott.Giovanni BENCIVENGA - Dott.Glauco DE SETA - Dott.Antonio SCIARRETTA - Dott.ssa Rita ARRIGONI PALLOTTA;

Nell'adunanza del 5 marzo 1984;

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Dott.Claudio DE ROSE;

Considerato

Con nota 12 dicembre 1983 n.2460, il Comitato regionale di controllo della Calabria, Sezione decentrata di Catanzaro, ha manifestato perplessità circa la possibilità di disporre la nomina di commissari ad acta nella materia dei conti consuntivi in caso di inerzia degli enti controllati, ipotesi in fatto verificatasi presso vari enti della provincia di Catanzaro per quel che concerne il conto dell'esercizio 1981, come accertato da questa Sezione con delibera in data 17 ottobre 1983.

Dette perplessità consistono, in particolare:

- a) nel dubbio che la facoltà di nomina di commissari ad acta trovi, in generale, un limite in quei provvedimenti per i quali siano previste forme particolari di votazione ed indirette conseguenze;

- b) nel dubbio, in particolare, che sia insopprimibile la esigenza che all'esame del conto contribuisca la minoranza consiliare, il cui intervento è previsto obbligatoriamente fin dalla fase istruttoria con la partecipazione al collegio dei revisori;
- c) nel dubbio che lo specifico provvedimento previsto dalla legge della Regione Calabria 27 dicembre 1973, n.22 per l'esercizio del controllo sulla delibera concernente l'approvazione del conto mal si concilii con l'intervento sostitutivo.

Il Collegio suddetto, nel segnalare quanto sopra e nel chiedere di conoscere l'orientamento sul punto di questa Sezione, ha altresì posto rilievo che l'indiretta sanzione della non contraiabilità di nuovi mutui comminata dall'art.19 D.P.R. 19 giugno 1979, n.421 nei confronti degli enti inadempienti all'obbligo della definizione del procedimento di approvazione amministrativa del conto entro il termine previsto, dovrebbe già di per sé essere sufficiente ad evitare l'inadempienza e che, comunque, la norma citata consente a questa Sezione interventi presso gli istituti mutuanti che potrebbero avere immediati effetti risolutivi.

In ordine alle perplessità manifestate dal Comitato, la Sezione rileva che la Legge 10 febbraio 1953, n.62 (art.59, ult. comma) e le leggi regionali ad hoc (nel caso della Calabria la citata L.R. n.22 del 1973 all'art.41) nel conferire ai Comitati di controllo e alle loro Sezioni provinciali poteri sostitutivi in ordine ad attività obbligatorie per legge di competenza degli Enti Locali hanno semplicemente rinviato, ai fini della

determinazione dell'ambito di applicazione di tali poteri, alla disciplina precedente, in base alla quale i medesimi poteri erano attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa. Detta disciplina non conosceva deroghe nei riguardi degli atti di competenza degli organi rappresentativi dell'Ente e pertanto, nella constatata assenza di esplicite esclusioni od eccezioni da parte della successiva legislazione di rinvio, deve ritenersi che quest'ultima abbia inteso tener fermo che i poteri sostitutivi possano esercitarsi nei riguardi degli atti di spettanza di quegli organi, sempre che ricorrano, naturalmente, le condizioni di legge. Tali condizioni sono fissate da disposizioni di carattere generale, quali l'art.19 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383, nel testo sostituito dalla Legge 8 marzo 1949, n.277, e gli artt. 321 e 220 del T.U. 4 febbraio 1915, n.148 (parzialmente richiamato in vigore nell'immediato dopoguerra), ovvero da disposizioni più particolari, quale, ad esempio e proprio con riferimento al procedimento di approvazione amministrativa del conto consuntivo dell'ente, l'art.310, primo comma, del citato T.U. n.383 del 1934.

Dal contesto normativo vigente, come sopra delineato, non è in alcun modo desumibile che i poteri sostitutivi dei Comitati regionali di controllo incontrino limiti, come sembra opinare la Sezione del CO.RE.CO di Catanzaro, quando si tratti di sostituire l'organo consiliare nell'adozione di atti deliberativi che - per il quorum delle presenze previste, per

la speciale maggioranza da raggiungere nella votazione, per le particolari facoltà di controllo garantite alla minoranza e per le conseguenze che ne possono discendere nei riguardi degli amministratori dell'ente e della finanzia di quest'ultimo - sono da considerarsi manifestazioni particolarmente rilevanti e rafforzative del principio di democrazia rappresentativa a livello locale.

La constatazione che anche quest'ultimo tipo di atti (ricorrente, almeno in parte, nel procedimento di approvazione amministrativa del conto consuntivo dell'ente locale) non sfugge, in base alla normativa vigente, all'applicabilità dei poteri sostitutivi, non esclude, peraltro, la necessità della verifica della compatibilità, sul piano istituzionale, di tale normativa e di tali poteri con le prerogative di autonomia riconosciute agli enti in questione. Autonomia alla quale sostanza di garanzia reale è data dal recepimento, nell'organizzazione delle strutture del governo locale, del richiamato principio della rappresentatività democratica, che opera non soltanto al momento della costituzione elettiva degli organi ma anche, in logica continuazione di esso, nei singoli momenti dell'attività deliberativa.

La presenza di siffatte connotazioni nell'assetto delle autonomie locali non è purtuttavia inconciliabile, ad avviso della Sezione, con l'attribuzione di poteri di supplenza agli organi regionali di controllo.

Prioritaria ed assorbente è al riguardo la considerazione che il riconoscimento dell'autonomia e della correlata par-

tecipazione dell'istanza politica al governo locale è, nel disegno istituzionale, preordinato all'esercizio di funzioni di amministrazione e necessariamente subordinata al rispetto pieno ed incondizionato della legge.

A fronte di specifici obblighi di legge che impongano, come nel caso dell'approvazione del conto consuntivo, adempimenti e scadenze al fine di assicurare la continuità della funzione amministrativa, la salvaguardia dei principi di autonomia e di rappresentatività politico-amministrativa deve cedere allora, il passo ad un'esigenza palesemente prioritaria e direttamente connessa ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione, cui l'art.97 Cost. attribuisce rilievo primario nell'ordinamento dello Stato repubblicano.

D'altro canto se non fosse consentito porre rimedio con l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inerzia o all'impossibilità da parte degli organi rappresentativi dell'ente, di provvedere, per qualsiasi ragione anche di conflittualità politica ai predetti obblighi di legge, i maggiori e più diretti danni ne deriverebbero proprio a carico della più ristretta comunità facente capo all'ente a siffatto prezzo, salvaguardare l'autonomia e la rappresentatività in attesa che esse possano esprimersi nelle forme ordinarie, significherebbe cadere in nominalismo astratto.

Non a caso i poteri sostitutivi sono stati attribuiti a un organo della Regione - qual'è il Comitato di controllo - ossia a un organo di quell'ente politico-amministrativo al quale la Costituzione riconosce una rappresentatività della

volontà delle comunità residenti nel territorio, e quindi anche della volontà dei cittadini del singolo Ente locale.

Tale posizione rende garante la Regione, con gli strumenti normativi e amministrativi consentite dall'ordinamento costituzionale e dalla legge statale, della regolarità e della continuità dell'attività amministrativa degli Enti locali. Ed è evidente che di detta funzione garantistica è appunto espressione l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comitato di controllo.

Dal che discendono le seguenti conseguenze:

- è da ritenere che il Comitato di controllo sia investito non già di una facoltà bensì di una potestà di esercizio dei poteri sostitutivi, ossia di un potere-dovere di intervenire, laddove si verificano le condizioni di inadempienze previste dalla legge;
- nel caso del procedimento di approvazione del conto consuntivo esso deve intervenire in rapporto alle inadempienze che si verificano in ciascuna fase di esso, sostituendosi agli organi dell'Ente per l'adozione del singolo atto ovvero il compimento della singola fase di attività in cui l'omissione o l'inadempienza si sia verificata: (esempi tipici: la mancata nomina dei revisori dei conti, ovvero il mancato esame del rendiconto da parte di questi ultimi o, ancora, il loro rifiuto a provvedervi non seguito dalla nomina di nuovi revisori, oppure il superamento del termine di due mesi ad essi fissato dall'art.309 T.U. n. del 1934 cit.);
- una volta attuata attraverso l'intervento sostitutivo la

rimozione dell'inadempienza, deve essere lasciata all'organo ordinario la possibilità di provvedere ai successivi adempimenti di competenza nei tempi stabiliti dalla legge, salvo ulteriori interventi sostitutivi del Comitato;

- in tutti i casi in cui sussistano i presupposti per l'intervento sostitutivo, dovrà essere previamente fissato un termine a provvedere, giusta il principio generale contenuto nel citato art.19 T.U. n.383 del 1934 come sostituito dalla L. n.277 del 1949; la fissazione di detto termine è da ritenere preordinata, tanto alla concessione di un'ultima possibilità a che l'Ente si esprima attraverso i propri organi ordinari, quanto all'esigenza di verifica dell'impossibilità o non volontà di adempiere, con conseguenze in ordine alle spese, a parte l'eventuale responsabilità per danni;

- una legge regionale che interponesse all'esercizio della funzione garantistica di supplenza dei Comitati di controllo condizioni non previste dalle norme dello Stato richiamate in precedenza non potrebbe che suscitare dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale (arg. ex Corte Costituzionale 3 marzo 1972, n.40).

L'ultima ipotesi, ora indicata non sembra peraltro, ricorrere nel caso della citata legge della Regione Calabria n.22 del 1973, in quanto non possono condividersi i dubbi espressi dalla Sezione del CO.RE.CO. di Catanzaro in ordine alla conciliabilità con l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi, dello speciale procedimento previsto dall'art.38 della

stessa legge per il controllo sul conto consuntivo deliberato dall'ente locale.

Detta norma prevede che "qualora le risultanze della deliberazione non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi altro cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto all'organo di controllo, resta approvato in conformità alle risultanze medesime".

In disparte la valutazione di coerenza di questa normativa con quanto disposto dall'art.13 D.L. 22 dicembre 1981, n.786, quale sostituito dalla L.26 febbraio 1982, n.51, che sembra propendere per l'approvazione del conto (e non della sola delibera), ma per un'approvazione "piena" e non già per mero decorso di un termine (su ciò vedasi la Relazione di questa Sezione al Parlamento per l'esercizio 1981 pagine 31 - 33 e 174), la norma regionale non appare indebitamente preclusiva dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui si discorre.

Anche per la deliberazione di approvazione del conto adottata dal commissario ad acta va, infatti, osservata la procedura di pubblicità prevista per le delibere adottate dall'organo ordinario e il tesoriere, gli amministratori o i cittadini possono contestare le risultanze del conto approvato dal commissario, i cui atti sono soggetti ai normali controlli rimanendo aperta quindi la possibilità che nei riguardi della delibera commissariale approvativa del conto si riproducano le stesse condizioni per il controllo nelle forme previste dall'art.38 per le analoghe deliberazioni dell'organo ordinario.

Da ultimo, va negato che possa valere quale misura sostitutiva dell'esercizio dei poteri dell'Organo di controllo la indiretta sanzione comminata, agli enti inadempienti all'obbligo dell'approvazione del conto consuntivo, dall'art.19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n.421, il quale prevede che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui da parte dell'ente locale "se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati".

La ratio legis di questa disposizione è certo quella di stimolare gli enti al rispetto delle regolari scadenze nell'approvazione del conto consuntivo, ma ciò apporta ulteriore conferma normativa ai possibili effetti negativi che il ritardo può avere per gli interessi delle comunità interessate, il che rafforza il dovere dei Comitati regionali di puntuale esercizio dei poteri sostitutivi.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nei casi in cui la regola posta dall'anzidetto art.19 soffra eccezioni come nei riguardi dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania, in relazione all'ipotesi che gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili (art. 36 bis D.L. 22 dicembre 1981, n.786 convertito in L.26 febbraio 1982, n.51), ovvero sino al 31 ottobre 1982, per i Comuni e le Province che avessero in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi (art.36 sexies st.D.L. e L. di conv.)

In queste ipotesi inoltre, l'esercizio dei poteri sostituti_ivi potrà anche consentire di porre fine o superare sollecita_mente la situazione che ha reso di fatto impossibile la contra_zione di nuovi mutui.

Deve soggiungersi che ai fini del rispetto del divieto, se è importante l'intervento presso gli Istituti mutuanti affini_chè essi si astengono dal concedere mutui ad Enti incorsi nel divieto stesso, ed in tal senso la Sezione intende esperire ogni possibile utile iniziativa, è anche indispensabile, però che i Comitati regionali di controllo verificchino, quando ricevano per il controllo delibere di assunzione di nuovi mutui, se l'En_te deliberante sia incorso nella situazione ostativa, proceden_do, in tal caso, all'annullamento dell'atto.

P. Q. M.

La Sezione Enti locali:

- accerta l'insussistenza di preclusioni istituzionali o norma_tive all'esercizio, da parte dei Comitati Regionali di control_lo, e di quello della Calabria in particolare, dei poteri so_stitutivi nei confronti degli Enti inadempienti all'obbligo dell'approvazione del conto consuntivo annuale;
- accerta la sussistenza, al riguardo, di un potere-dovere di detti Comitati e delle rispettive Sezioni provinciali, da eser_citarsi, previa fissazione di un termine a provvedere, nei riguardi del singolo atto o della singola fase del procedimen_to di approvazione del conto, cui si riferisca l'inadempienza;
- accerta la sussistenza di un potere-dovere dei Comitati Regio_nali di controllo di verificare il rispetto del divieto di

contrazione dei mutui da parte degli enti inadempienti all'obbligo di approvazione del conto consuntivo annuale, divieto previsto dall'art.19 D.P.R 19 giugno 1979, n.421.

A cura della segreteria, copia della deliberazione va trasmessa, per quanto di competenza, ai Presidenti dei Comitati regionali di controllo, degli organi similari presso le Regioni a Statuto speciale e delle rispettive Sezioni provinciali, nonché, per opportuna notizia, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai Presidenti delle Assemblee, dei Consigli e delle Giunte Regionali, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Interno e del Tesoro, al Ministro per gli affari regionali, ai Commissari del Governo presso le Regioni.

L'ESTENSORE

(f.to Claudio DE ROSE)

IL PRESIDENTE

(f.to Erminio PIETRANERA)

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Carlo SELVAGGIO)





LA

Corte dei Conti

SEZIONE ENTI LOCALI

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Presidente Avv. Erminio PIETRANERA - Prof. Francesco GARRI
Dott. Feliciano SERRAO - Dott. Vincenzo BUONASSISI - Dott.
Claudio DE ROSE - Dott. Silvano PALUMBO - Dott. Sergio RI
STUCCIA - Dott. Vito MINERVA - Dott. Massimo BUCCILLI -
Dott. Antonino SANCETTA - Dott. Bartolomeo MANNA - Dott. Giu
seppe BERLIRI - Dott. Mario GIAQUINTO - Dott. Corrado VALVO-
Dott. Massimo VARI - Dott. Giovanni BENCIVENGA - Dott. Glauco
DE SETA - Dott. Antonio SCIARRETTA - Dott.ssa Rita ARRIGONI
PALLOTTA.

Nell'adunanza del 5 marzo 1984;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Dott. Claudio
DE ROSE;

Considerato:

Da parte di vari Comitati regionali di controllo o

da Sezioni degli stessi sono stati sollevati dubbi ed opposte difficoltà agli adempimenti ad essi richiesti con ordinanza di questa Sezione 24 ottobre 1983 ed intesi all'acquisizione di dati sulla gestione degli enti locali per l'esercizio 1982, con particolare riferimento all'osservanza dei divieti e dei vincoli imposti agli enti medesimi dalla normativa relativa a detto esercizio, nonchè di elementi in ordine a fattispecie in cui la delibera dell'ente, in sè legittima, avesse, tuttavia, posti in evidenza aspetti o sintomi di gestione irregolare, come nel caso di approvazioni "in sanatoria", di riconoscimenti di debito o di transazioni.

Sono state formulate, in particolare, le seguenti obiezioni:

- a) mancano disposizioni legislative che obblighino i Comitati regionali di controllo agli adempimenti richiesti dalla Sezione e ad assumere la funzione di organi istruttori della stessa, che non ha veste giurisdizionale e che dall'art.13 D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo modificato con L.26 febbraio 1982, n. 51, è espressamente autorizzata a chiedere dati ed informazioni soltanto agli Enti assoggettati alle sue verifiche ed ai Ministeri; inoltre, nel caso della Lombardia, la L.R. 8 febbraio 1982, n. 12 inibisce al Comitato di controllo la trasmissione di atti o notizie ad organi esterni;
- b) gli adempimenti richiesti ai Comitati regionali di controllo sono inconciliabili con i compiti istituzionali ad essi attribuiti dalla L. 10 febbraio 1952, n. 62 e dalle leggi regiona-

li in materia; ciò in quanto detta normativa non conferisce ad essi poteri e doveri di controllo sulla gestione degli enti locali, non imponendo, tra l'altro, nè l'esame del merito del conto consuntivo annuale, nè il controllo sugli organi degli enti, ma soltanto l'esame degli atti deliberativi, con potestà di annullamento di quelli illegittimi e di accertamento di non luogo a rilievi nei riguardi di quelli legittimi, senza altra possibilità di pronuncia o di rilevazione nei loro confronti o nei confronti dei fatti di gestione cui essi si riferiscono; tanto meno questa possibilità sussiste nei riguardi di quegli aspetti gestionali che di solito non vengono in evidenza attraverso gli atti controllati, come nel caso, ad esempio, del rispetto del divieto di stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni (art. 5, secondo comma, L. 23 aprile 1981, n. 153);

- c) sussistono, in ogni caso, difficoltà organizzative che obiettivamente impediscono ai Comitati di controllo di corrispondere alle richieste della Sezione; sotto tale profilo sono state messe in luce la mancanza di un sistema di archiviazione degli atti controllati per materia o per enti, la carenza di strutture logistiche e di personale, l'impossibilità, in genere, per i Comitati, di provvedere autonomamente al superamento di dette carenze, essendo ogni competenza in materia riservata alle Amministrazioni regionali.

In merito alle obiezioni sub a), va rilevato che nell'attuale assetto della finanza pubblica - mirato, in piena rispondenza all'art. 119 Cost., primo comma, e giusta le indicazioni di principio contenute nella L. 5 agosto 1978, N. 468, al coordinamento dei prelievi e degli impieghi delle pubbliche risorse in un quadro organico e funzionale che consenta una redistribuzione dei mezzi disponibili secondo equilibrati ordini di priorità delle necessità cui sopperire - la conoscenza di tali necessità e dei modi attraverso cui ad esse si fa fronte nell'attività di gestione dei pubblici enti interessati assume un valore garantistico preminente, quale essenziale e naturale presupposto per assicurare al richiamato precetto costituzionale un'attuazione valida e continua.

Tale esigenza conoscitiva va soddisfatta, dunque, in misura quanto più possibile piena ed esaustiva, onde fornire al Parlamento, che è il legittimo destinatario dei risultati dell'indagine, una ponderata rappresentazione della realtà su cui intervenire con successive norme di disciplina finanziaria e di organizzazione.

Ne discende, come logico corollario sul piano istituzionale, il dovere di qualsiasi pubblico organismo che detenga, in ragione della funzione esercitata, dati ed elementi utili all'indagine, di metterli a disposizione dell'organo competente.

In tale generale contesto è inconferente opporre, nei riguardi della speciale Sezione della Corte dei Conti in vestita della funzione di esame delle gestioni locali e del correlato referto al Parlamento (in armonia, del resto, con l'analogo mandato affidato alla Corte nel settore dello Stato ed in quello degli Enti pubblici istituzionali), la mancanza di specifiche norme che impongano ai Comitati regionali di controllo e agli organi similari presso le Regioni a statuto speciale di corrispondere alle richieste istruttorie della Sezione medesima.

Tali norme, in realtà, non sono necessarie, sia in ragione della rilevata esistenza di un dovere istituzionale di tutti i pubblici apparati di partecipare, per quanto di competenza, all'appagamento dell'esigenza conoscitiva, sia in presenza, nell'ordinamento della Corte dei Conti, di una norma, l'art. 16 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, che conferisce alla Corte stessa un'ampia potestà acquisitiva di elementi di giudizio in relazione a tutte le sue attribuzioni.

Sarebbe erroneo desumere, dal fatto che l'art. 13 L. n. 51/82 fa esclusivo riferimento alla possibilità di rivolgere richieste ai Ministeri, l'intento del legislatore di ridurre, ai fini dell'indagine in materia di enti locali, la ampiezza dei poteri riconosciuti alla Corte dalla soprarichiamata norma generale.

Al contrario, essendo palese l'interesse del legislatore ad una approfondita ed estesa conoscenza della feno-

menica più saliente della finanza locale, la disposizione di cui all'art. 13 citato va intesa come indicazione legislativa di una fonte di informazione della quale tener conto in aggiunta a quelle che per loro natura - com'è a dirsi, appunto, per i Comitati regionali di controllo - sono sicuramente idonee a fornire notizie utili sulle gestioni oggetto della indagine.

Appare opportuna un'ulteriore puntualizzazione, con riferimento alla legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, di cui sopra è cenno. Essa, limitandosi a negare rappresentatività esterna al Comitato regionale di controllo ed alle sue Sezioni, non impedisce - ed è dubbio d'altronde, alla luce delle considerazioni precedenti, che una legge regionale possa disporre un impedimento del genere - la trasmissione alla Corte dei Conti degli atti e dei dati di quegli organi a cura della competente autorità regionale, la quale, infatti, ha a ciò sinora provveduto, pur se nei limiti di cui ai punti b) e c), più oltre esaminati.

In conclusione, le obiezioni sub a) vanno senz'altro disattese e va, per contro, affermato l'obbligo dei Comitati regionali di controllo di corrispondere alle richieste di questa Sezione direttamente e per il tramite degli organi della Regione, qualora sia così previsto dalla legislazione regionale.

Quanto alle obiezioni sub b), intese a dimostrare l'inconciliabilità di dette richieste con i limiti istituzionali del tipo di controllo consentito ai Comitati regionali, occorre distinguere, nell'ambito della casistica cui le obiezioni fanno riferimento, tra le ipotesi in cui l'esercizio del controllo mette i Comitati stessi direttamente o anche in direttamente in condizioni di conoscere un'irregolarità nella gestione, e le ipotesi in cui, invece, i fatti o gli aspetti irregolari non sono individuabili attraverso il controllo sugli atti ovvero trovano sbocco in atti non soggetti al controllo.

Nei riguardi della prima gamma di ipotesi, va precisato che ciò che si chiede ai Comitati non è di condizionare l'esito positivo del controllo sull'atto in sè legittimo all'accertamento del merito del fatto di gestione anomalo, che abbia dato luogo alla sanatoria, al riconoscimento di debito o alla transazione, e tanto meno si chiede ai Comitati di impegnarsi in un'attività intesa a quell'accertamento. Quel che ad essi si chiede, ai fini dell'esatto adempimento del dovere di partecipare al soddisfacimento dell'esigenza conoscitiva sopraevidenziata, è di individuare, attraverso la lettura dei singoli atti, pur se legittimi, le irregolarità di gestione o gli aspetti dubbi di essa, che gli atti stessi evidenzino. Ciò non esclude che, ove in armonia con moderne metodologie di controllo anche di legittimità, sia operata una valutazione congiunta di più atti, potranno essere segnalate, oltre a fenomeni e prassi non in linea con criteri di funzionalità

ed economicità di gestione, anche quelle vere e proprie fat
tispecie di illegittimità che emergano dal succedersi o dal
collegarsi degli atti medesimi.

Va dunque dichiarata la piena conciliabilità de-
gli adempimenti richiesti ai Comitati con l'attività di con
trollo da essi esercitata.

Che, poi, l'individuazione e l'annotazione di
fatti irregolari o suscettibili di successiva valutazione,
emergenti dalle deliberazioni in sè legittime, siano rese
difficoltose dall'attuale situazione organizzativa dei Comi
tati regionali come rappresentata sub c), non è problema
che lasci insensibile la Sezione. Ma da quanto sopra rileva
to appare evidente che è preciso incumbente dei Comitati
stessi di assumere le iniziative necessarie per superare
dette difficoltà preordinando la propria attività nei sensi
indicati quanto meno per il futuro, attraverso l'esercizio
di quell'autonomia di organizzazione e di metodo che è im-
plicita, anche nel silenzio delle norme, nello spazio di com
petenza attribuito a ciascun pubblico organismo. Laddove
ciò non sia sufficiente, in specie ove si tratti di elemen-
ti da desumersi da attività già poste in essere, possono soc
correre le opportune richieste all'autorità regionale dei
mezzi e delle strutture necessari allo scopo.

Può soggiungersi che, da quanto più sopra chiara-
to in termini di problematica generale, è da escludere che
dette autorità possano frapporre ostacoli di principio o che
si debbano attendere, per il rinnovo dell'attuale assetto or-

ganizzativo dei Comitati regionali di controllo, modifiche normative a livello legislativo. Tutt'al più possono porsi problemi di mero ordine amministrativo o di provvista di fondi, ma sotto tale profilo va qui affermato che alla soluzione di tali problemi le Regioni non possono assolutamente sottrarsi, in ragione dell'essenziale funzione cui, come si è visto, è preordinata l'attività conoscitiva di questa Sezione.

Nei riguardi, infine, dell'ultima gamma di ipotesi, ossia di quelle anomalie o devianze che neanche indirettamente possono venire in evidenza dagli atti oggi soggetti al controllo dei Comitati regionali, la Sezione non può che convenire con quanto al riguardo rappresentato dai Comitati stessi, lasciando alla prudente valutazione del legislatore nazionale l'apprezzamento dell'opportunità di estendere o meno il controllo dei Comitati a quel tipo di atti, che soprattutto in materia contrattuale e di relativi pagamenti, ne sono attualmente esenti, ma in cui possono trovare spazio violazioni di divieti o di vincoli, come quello imposto dal citato art. 5, secondo comma, L. 23 aprile 1981, n. 153, ovvero manifestarsi situazioni di cattiva gestione, come quelle che danno luogo a pagamenti di interessi moratori o di somme a titolo di risarcimento di danni contrattuali.

P. Q. M.

La Sezione Enti locali:

- accerta l'obbligo dei Comitati regionali di controllo e degli organi similari presso le Regioni a Statuto speciale di provvedere agli adempimenti richiesti dalla Sezione e di trasmettere i relativi dati ed elementi direttamente o per il tramite delle competenti autorità regionali, se così previsto dalla legislazione regionale;
- accerta la conciliabilità di detti adempimenti con l'attività di controllo esercitata dai Comitati, non comportando gli adempimenti stessi alterazioni o modifiche formali o sostanziali dell'attuale tipologia dei controlli demandati ai Comitati medesimi;
- segnala al Parlamento l'esistenza, nel quadro dell'attività gestionale degli enti locali, di situazioni o di atti, come quelli indicati nell'ultima parte della premessa della presente deliberazione, nei riguardi dei quali non è previsto l'assoggettamento al controllo dei Comitati regionali, e non è perciò possibile accertare tempestivamente eventuali illegittimità o eventuali devianze dai criteri di buona gestione.

A cura della segreteria, copia della presente deliberazione va trasmessa, per quanto di competenza, ai Presidenti dei Comitati regionali di controllo, degli

organi similari presso le Regioni a Statuto speciale e delle rispettive Sezioni provinciali, nonchè, per opportuna notizia, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai Presidenti delle Assemblee, dei Consigli e delle Giunte Regionali, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Interno e del Tesoro, al Ministro per gli affari regionali e ai Commissari del Governo presso le Regioni.

L'ESTENSORE

(f.to Claudio DE ROSE)

IL PRESIDENTE

(f.to Erminio PIETRANERA)

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Carlo SELVAGGIO)



LA

Corte dei Conti

SEZIONE ENTI LOCALI

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Presidente Avv. Erminio PIETRANERA - Prof. Francesco GARRI -
Dott. Feliciano SERRAO - Dott. Vincenzo BUONASSISI - Dott. Na-
zareno FORTUNI - Dott. Claudio DE ROSE - Dott. Silvano PALUM-
BO - Dott. Massimo BUCCILLI - Dott. Antonino SANCETTA - Dott.
Bartolomeo MANNA - Dott. Giuseppe BERLIRI - Dott. Antonio MAZ-
ZIOTTI - Dott. Mario GIAQUINTO - Dott. Corrado VALVO - Dott.
Massimo VARI - Dott. Giovanni BENCIVENGA - Dott. Glaucò de SETA-
Dott. Antonio SCIARRETTA - Dott.ssa Rita ARRIGONI PALLOTTA -
Dott. Luigi CONDEMI;

Vista la precedente deliberazione n. 13 in data 26 luglio 1984 con la quale la Sezione - in sede di comunicazione ai Pre-
sidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputa-
ti del piano delle rilevazioni relative alla gestione finanziaria
1983 degli enti locali - ha formulato espressa riserva di
fornire il proprio apporto, sulla base dei dati emergenti dall'esame
della gestione medesima e quindi di natura squisitamente tecni-
ca, per le scelte e le valutazioni del Parlamento sul disegno
di legge relativo all'ordinamento delle autonomie locali;

Udito, nell'adunanza del 22 ottobre 1984, il relatore con-
sigliere Dott. Vincenzo BUONASSISI;

CONSIDERATO

Sullo schema di disegno di legge relativo all'ordinamento
delle autonomie locali si sono già pronunciate le Sezioni riu

nite della Corte (parere 30 novembre - 3 e 10 dicembre 1983) formulando, con particolare riferimento alla materia dei con trolli e della responsabilità, utili suggerimenti per una più puntuale stesura delle relative disposizioni.

In questa sede la Sezione, alla luce dell'esperienza acqui sita nell'esercizio delle funzioni affidatele in materia di finanza locale, funzioni che valorizzano un diretto rapporto con il Parlamento, rassegna ulteriori considerazioni su taluni aspetti significativi delle linee fondamentali del nuo vo ordinamento delle autonomie locali, fissate dal Senato nell'ordine del giorno del 9 maggio 1984.

Tali aspetti riguardano le funzioni degli enti locali, non chè l'autonomia e la gestione finanziaria degli enti medesimi.

La Sezione, per un più compiuto esame dei temi ha acqui sito l'avviso di amministrazioni statali e di associazioni in teressate che hanno fatto pervenire il loro sostanziale assen so sulla tematica e sulla indicazione delle soluzioni.

1 - Ai fini della formulazione della nuova normativa la pro vincia è prefigurata come ente unico intermedio di raccor do tra regione e comune con compiti essenzialmente di pro grammazione socio-economica e territoriale (punto 2 dello ordine del giorno citato).

L'esigenza di una puntuale determinazione del ruolo di que sti enti è stata già segnalata dalla Sezione che ha rileva to in base ai dati della gestione finanziaria come nella realtà solo in una marginale area gli interventi delle am

ministrazioni provinciali si presentino con i caratteri di funzioni programmatiche, risultando invece nettamente privilegiata l'attività operativa (Delib. n. 9 del 31 maggio 1984, pagg. 13 e segg.).

E' stato anche notato come la congiunta attribuzione di funzioni programmatiche ed operative possa far perdere d' incisività all'azione amministrativa, rendendo scarsamente efficace l'esercizio delle competenze in materia di programmazione, esercizio che appare talvolta quasi lontano dagli interessi propri di questi enti che ne affidano a terzi le incombenze relative.

Le esposte considerazioni danno conferma dell'esigenza di una ridefinizione delle funzioni delle province e consigliano di valutare se nel nuovo ordinamento delle autonomie locali siano da attribuire agli enti stessi funzioni omogenee.

Ove si addivenga alla attribuzione di compiti di diversa natura (di programmazione ed operativi) può essere, però, utile la congiunta previsione di regole organizzative. Quando si tratti di attività di programmazione, queste regole possono consistere in precisazioni relative oltre che agli organi competenti al riguardo anche alla utilizzazione delle strutture proprie dell'ente per l'attività stessa.

L'attribuzione di funzioni operative apre anch'essa problemi organizzativi da valutare attentamente.

Ove si confermi la posizione di ente unico intermedio

della provincia che svolga, quindi, compiti di ausilio o di sostituzione dell'attività dei comuni, possono determinarsi situazioni di sottoutilizzazione delle strutture che vengono create per lo svolgimento di detti compiti, in dipendenza della eventualità dello svolgimento di funzioni, a richiesta, di ausilio o di sostituzione.

- 2 - L'attività degli enti locali è disciplinata e programmata attualmente in modo sempre più dettagliato dallo Stato e dalle regioni.

Senza che occorra riandare alle origini normative e alla realtà dei condizionamenti che ne derivano, va notato come, da un lato, si ponga l'esigenza di elencazioni più precise dei compiti degli enti locali, dall'altro risulti anche in base all'esame delle gestioni che il vero problema di questo aspetto dell'autonomia si collega strettamente al tema della autonomia finanziaria che, infatti, l'ordine del giorno del Senato (9 maggio 1984 - punto 5) pone al centro dell'indirizzo assunto in tema di autonomie locali.

L'autonomia locale, infatti, non potrebbe effettivamente esistere se il suo svolgimento non consentisse di perseguire uno degli obiettivi fondamentali per cui essa è stata sancita dalla Costituzione (art. 5) e cioè, oltre alla responsabilizzazione politica dell'ente locale verso il proprio corpo elettorale, anche il suo affrancamento, in determinati settori ed a certi livelli, da una ingerenza

statale o regionale, ingerenza che costituisce nella realtà l'effetto attuale della dipendenza finanziaria.

2.1.-Sul punto della elencazione dei compiti degli enti locali, sembra che anche più precise indicazioni non siano idonee pienamente - come non lo è stata l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative - ad eliminare quella marcata conflittualità dell'azione amministrativa degli enti locali, sia nei rapporti esterni con gli organi di controllo, sia all'interno del suo svolgersi (Delib. 30 maggio 1983, n. 1, pag. 27).

In termini generali, le Sezioni riunite della Corte nel parere reso sullo schema di disegno di legge concernente le autonomie locali (30 novembre - 3 e 10 dicembre 1983) hanno avvertito come la specificazione dei settori e delle materie di competenza degli enti locali, non può non lasciar ambiti di valutazione, se non si vogliono vanificare le autonomie e ricondurre gli enti stessi all'esercizio di mere funzioni di gestione, ignorando il carattere esponenziale di tali enti degli interessi generali delle collettività locali, interessi che non si prestano a una tassativa definizione.

Va aggiunto che costituisce dato di evidente percezione che la maggior parte dell'attività dei comuni e province si svolge all'interno di materie di competenza quanto meno regionale nonché di altri apparati pubblici. Appare allora funzionale - a garantire, con coefficienti maggiori di certezza, l'autonomia degli enti locali, cioè ambiti di

scelta di spesa nella interpretazione degli interessi della collettività - una precisazione normativa che stabilisca come limiti a queste scelte derivano dalle competenze di altri organi ed enti pubblici nonchè una congiunta previsione di misure di coordinamento. Queste potrebbero, nei casi in cui non esista una specifica disciplina per gli opportuni raccordi, consistere anche in un obbligo di comunicazione delle iniziative assunte, non per ottenere autorizzazioni, ma perchè l'organo o l'ente, titolare di una competenza più ampia nella materia, quanto meno per l'ambito territoriale, ne possa tenere conto nelle proprie scelte.

In altri termini, all'elencazione dei compiti appare comunque utile far seguire una disposizione che potrebbe contenere i seguenti dati precettivi:

"Le funzioni indicate negli articoli precedenti sono esercitate nei limiti derivanti dall'attribuzione allo Stato, alle regioni ovvero ad enti pubblici di specifiche competenze nei vari settori. Qualora queste competenze non precludano autonome iniziative degli enti locali e le disposizioni vigenti non prevedano misure di programmazione o di coordinamento delle attività, delle iniziative assunte gli enti locali danno comunicazione agli organi o enti congiuntamente competenti".

2.2.- Il canone dell'autonomia finanziaria, posto come centrale della riforma, viene nei dibattiti culturali e politici

centrato nella esigenza di restituire agli enti locali più che una autonomia di spesa, una capacità di auto-determinare ed essere titolari (nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi statali) di parte delle proprie entrate. Ciò per consentire un autonomo indirizzo politico-amministrativo che rappresenti sia l'obiettivo che il contenuto dell'autonomia locale.

Costituisce opinione diffusa qualificare la finanza degli enti locali di carattere derivato; le entrate proprie (INVID, smaltimento rifiuti urbani, addizionale energia elettrica, concessioni comunali, pubblicità, disinquinamento delle acque, occupazione spazi pubblici, imposte di soggiorno e sui cani, cui si è aggiunto, per il solo 1983, la SO.CO.F.) rappresentano attualmente il 20% delle entrate complessive. Va notato che la linea di tendenza seguita dal legislatore negli ultimi anni risulta caratterizzata dal superamento graduale del parametro della "spesa storica" e da un contemporaneo recupero delle entrate proprie, nel tentativo di reperire - attraverso un loro aumento percentualmente più alto delle entrate "a trasferimento" da parte dello Stato - incrementi nel micro-sistema tributario locale. Ove in questa direttrice si voglia proseguire appare rilevante il dato che emerge dai risultati delle indagini sulle entrate proprie condotte dalla Sezione in sede di esame della gestione finanziaria degli enti locali (Delib. citata n. 1 del 1983, pag. 26).

Pur tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla dimenu

sione limitata delle entrate proprie, del carattere accessorio e sostanzialmente provvisorio di alcuni tributi, è risultato che la finalità delle norme relative - conseguire un aumento del gettito per contenere i trasferimenti finanziari a carico dello Stato - è stata raggiunta quando sono stati posti precisi obblighi agli enti locali, mentre nei casi di facoltà lasciate alla volontà discrezionale degli enti stessi l'obiettivo appare raggiunto in misura minore. Tutto ciò trova spiegazione nelle differenziate condizioni delle economie locali e nell'autonoma valutazione degli organi degli enti.

L'ordine del giorno del Senato prevede (punto 5.3) un sistema di finanza locale fondato, da un lato su trasferimenti erariali che tendono ad assicurare su tutto il territorio nazionale l'erogazione dei servizi indispensabili, dall'altro sul riconoscimento di potestà impositiva autonoma, sia nel campo delle tasse e delle tariffe che delle imposte.

Ora i trasferimenti erariali quanto più visti nella giusta collocazione della distribuzione di parte delle risorse prelevate dalla collettività, anche ad effetti perequativi, potrebbero perdere il loro significato di indici della derivazione della finanza locale da quella statale, ma, nel contempo, il potere impositivo locale pur con la necessaria autonomia di scelta da riservare agli amministra

tori locali, piuttosto che una variabile automatica, se condo previsioni contenute in leggi statali, ovvero una variabile libera possa essere vista in correlazione alle esigenze finanziarie ed alle risultanze di bilancio.

Ciò in termini normativi potrebbe tradursi nella previsione - già introdotta per talune aziende speciali dallo art. 10, terzo comma e segg., della legge 1978, n.843 - che debba aversi riguardo, nell'assunzione delle scelte relative, alle esigenze finanziarie ed alle risultanze di bilancio e che, ove le esigenze anzidette sussistano e le risultanze di bilancio non consentano una possibilità di "sistemazione" le autorità locali debbono attuare, an che a mezzo dell'esercizio impositivo, un riequilibrio della gestione.

- 2.3. - Il riferimento che l'anzidetto punto (5.3.) dell'ordine del giorno del Senato fa ai servizi indispensabili consiglia una loro precisa individuazione legislativa, in quanto solo questa identificazione e la conseguente valu tazione del fabbisogno necessario possono circoscrivere, in modo definito ed a contrario, l'ambito in cui gli enti con l'esercizio della propria autonomia tributaria, possono provvedere al finanziamento di quelle attività che, o tra scendono le c.d. funzioni normali degli enti (servizi di

carattere produttivo, servizi vari) o ne costituiscono lo sviluppo promozionale (servizi culturali diversi, ecc.). Così operando, l'autonomia degli enti locali verrebbe ad essere garantita anche per il versante - che presenta, come detto, aspetti problematici - delle scelte di spesa da parte degli amministratori degli enti.

La seconda considerazione deriva dalla presenza, nel sistema delle autonomie locali, accanto a comuni di maggiori dimensioni, di comuni c.d. "polvere" che, per estensione territoriale, per struttura e per numero di abitanti non offrono le condizioni sufficienti per essere, anche volendo, idonei a svolgere tutti i compiti affidati agli enti locali e ad esercitare pienamente i poteri di scelta nei quali si concreta l'autonomia.

In sede di attuazione dei principi informativi della nuova disciplina sulle autonomie locali andrebbero, pertanto, tenute presenti queste diverse situazioni e potrebbe essere prevista l'assunzione sempre più compiuta dei compiti in relazione alle dimensioni nonché alla concreta sussistenza di strutture idonee alla loro realizzazione.

La proposta disciplina delle forme di collaborazione tra Comuni e tra Comuni e Province (punto 1.3 dell'o.d.g. del 9 maggio 1984) risponde alla esigenza, da tempo avvertita, di introdurre nell'ordinamento degli enti locali un modulo di associazione intercomunale cui dovrà far capo l'erogazione di tutti quei servizi che i micro-enti non posso-

no assicurare singolarmente se non a costi elevatissimi e comunque con interventi del tutto marginali e polverizzati.

Ciò comporta, peraltro, che la previsione di strumenti organizzativi a carattere associativo ovvero l'avvalersi della provincia venga correlata, ferma restando l'autonoma scelta in sede locale, a dati obiettivi che evidenzino la impossibilità per il singolo ente locale di assicurare tutti i servizi, sia indispensabili che a domanda, dei quali, possano fruire i cittadini della Repubblica.

Utile apparirebbe, altresì, una previsione normativa che stabilisca come detta scelta autonoma non possa prescindere dalla valutazione della natura della attività da svolgere e quindi dell'economicità dei relativi servizi, atteso che una maggiore cooperazione associativa tra gli enti potrebbe consentire sia l'attenuazione dei costi attraverso l'economia di scala, sia una migliore qualità dei servizi medesimi (delib. citata n. 9 del 1984, pag. 21).

Per i servizi a domanda individuale, va aggiunto che la loro recente disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 131 del 1983 ed intesa ad accertare i costi di ciascun servizio con graduale elevazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, i ricavi ed il residuo di spesa gravante sul bilancio degli enti, pone peraltro il problema degli effetti che la nuova normativa potrà avere sulla ra-

zionalizzazione dei servizi e sul contenimento dei costi, considerato che spesso trattasi di servizi sociali (asili nido o servizi incentivanti il turismo) per i quali una maggiore contribuzione potrebbe vanificare i risultati che si perseguono. Va anche sottolineato che i relativi costi se elevati potrebbero comportare, in caso di richiesta di copertura totale, la soppressione dei servizi stessi per mancanza di domanda.

2.4.- La problematica ora accennata appare collegabile a quella sulle aziende (punto 7 dell'o.d.g. citato) che, soprattutto per i servizi di tipo industriale, appaiono attratte dalla "forma" dell'impresa in senso proprio e reclamano di conseguenza una maggiore autonomia gestionale, ritenendo il legame di dipendenza dalla finanza dell'ente come limitazione dell'efficienza e della naturale espansione dei servizi. Ne nasce quindi l'alternativa, spesso dibattuta in dottrina tra legame finanziario e legame economico di queste aziende con l'ente locale.

Il legame economico permetterebbe una autonomia gestionale dell'azienda senza interventi degli organi dell'ente in atti di gestione (quali, ad esempio la determinazione delle tariffe). Nel legame finanziario, invece, l'attività della azienda ha conseguenze dirette sulla situazione finanziaria dell'ente e perciò il disavanzo dell'azienda si traduce automaticamente in un obbligo di finanziamento da parte dell'ente medesimo. Con un'ulteriore conseguenza: il lega

me finanziario consente una deroga alla tariffa, inte
sa come punto di equilibrio tra costi e ricavi, mentre
il legame economico presuppone l'autonomia imprenditoria
le e quindi la tariffa come perfetto equilibrio tra co-
sti e ricavi.

I principi normativi individuati sembrano optare per un
modulo di azienda annesso all'ente proprietario da un le
ga me finanziario attenuato (punto 7.2. dell'ordine del gior
no), ma la specifica disciplina da dettare dovrà assicura-
re che solo il capitale di dotazione e la copertura degli
eventuali oneri sociali aggiuntivi costituiscano l'onere
della finanza locale per l'attività di una impresa pubbli
ca di servizio che assicuri - mediante l'equilibrio tra co
sti e ricavi - il pareggio di bilancio.

Come hanno già rilevato le Sezioni riunite della Corte
(parere 26 ottobre 1983, n. 247 su uno schema di nuovo re
golamento delle aziende speciali degli enti locali), quan
to più a gestioni pubbliche si voglia riconoscere elasti
ci tà e autonomia, tanto più dovrebbe apparire necessario
richiedere che i loro risultati non divengano fonte di one
ri prima latenti e che poi emergono e fanno carico alla col
le ttività costretta a registrare debiti la cui formazione
sia avvenuta per carenza di misure correttive previste dal
l'ordinamento.

Non sembra soccorrano disposizioni che prevedano lo scio-
glimento di organi collegiali o la decadenza dalla carica

di quelli individuali. La misura drastica e, come tale, di non agevole attivazione, diviene, poi, nella realtà non attuata, come l'esperienza dimostra.

Migliori misure correttive potrebbero essere, invece, stabilite con disposizione nella quale si preveda che il competente organo dell'azienda, in ogni caso in cui sussistano elementi per ritenere che il servizio possa diventare, per i prevedibili risultati consuntivi, passivo per il bilancio dell'ente locale, debba adottare apposita deliberazione con la quale assumere e prevedere le iniziative e le misure relative alla gestione ed al funzionamento dell'azienda.

Con maggiore puntualità le ora esposte esigenze si appalesano ove si attui la previsione (punto 1.3.3. dell'o.d.g. citato) di un più generalizzato ricorso al sistema di costituzione di società, già oggi utilizzato. Di più ampia portata appare infatti il problema sia delle conseguenze finanziarie a carico dei comuni e province per effetto della costituzione di tali società, sia dei riflessi che moduli di stampo privatistico potranno avere nell'ambito della gestione dei servizi.

- 3- L'esame della gestione finanziaria degli enti locali ha portato a constatare (delib. 1/1983 citata, pagg. 19 e segg.) il disavanzo con il quale si chiudono le gestioni di competenza di molti enti, l'ammontare dei residui la

cui gestione tende ad assumere un ruolo addirittura prevalente, e che comunque determinano i risultati di amministrazione, in specie attraverso la tecnica dei riaccertamenti, la prassi talora adottata di trasportare ad esercizi successivi pagamenti relativi ad impegni già assunti ma non formalizzati (delib. 31 maggio 1984, n. 9, pag. 42 e segg.).

L'accertamento della situazione di inadempienza di molti enti locali nell'approvazione dei conti consuntivi e nella conseguente trasmissione alla Corte (delib. n.9/1984 citata a pag. 9), a parte l'inadempimento ad obbligo di legge e gli effetti sull'esercizio delle funzioni di esame delle gestioni e di referto al Parlamento, dimostra, poi, come gli organi rappresentativi della collettività locale omettano le necessarie valutazioni dei dati relativi.

Già nei punti precedenti si è dato rilievo, proprio sotto il profilo della effettività dell'autonomia degli enti locali, alle risultanze della gestione che non siano oggetto di sole constatazioni ex post.

La legislazione sugli enti locali, come esposto nelle relazioni inviate al Parlamento, con varie modalità, adottate anno per anno e che solo dal 1983 risultano relative ad un più ampio arco temporale, ha una fondamentale finalità, coerente con la sistemazione attuata delle passività pregresse degli enti locali, quella di evitare il ricreare

si di un deficit della finanza locale che può permanere per anni sommerso, ma è destinato a venire in evidenza ed a gravare sulla finanza pubblica.

Le Sezioni riunite hanno già indicato nel parere citato, relativo allo schema di disegno di legge sulle autonomie locali, il principio secondo cui è sulla base delle disponibilità effettive che possono essere attuate le scelte in materia di spese.

Tanto più ampio può essere quest'ultimo ambito quanto più sia assicurato il rispetto del limite anzidetto, tanto più da riservare alla competenza dei soli organi rappresentativi delle collettività locali la valutazione degli interessi e delle esigenze dei cittadini, titolari dell'effettivo potere di controllo dell'operato degli amministratori, se queste valutazioni non abbiano effetti, in particolare finanziari, che facciano carico agli appartenenti ad altre collettività.

Sia le Sezioni riunite che questa Sezione hanno già prospettato la possibilità che con apposita normativa sia previsto che il pareggio assicurato in sede preventiva, ove compromesso dallo svolgersi della gestione, venga assicurato con misure adeguate, in altri termini che le gestioni vengano tenute con costante attenzione ai risultati consuntivi.

Di qui sia l'esigenza di confermare un parametro generale della gestione degli enti locali, e cioè quello del pareggio nei risultati finali delle gestioni, pareggio che sia

effettivo, in base alla osservanza delle regole relative agli accertamenti ed agli impegni, ed a una impostazione per la verifica già attuata in altre legislazioni (come quella francese) sia la possibilità di prevedere - come già stabilito per le Unità Sanitarie Locali - l'obbligo, qualora i dati della gestione facciano preventivare un deficit in sede consuntiva, di apposita deliberazione del Consiglio provinciale o comunale per l'adozione delle misure necessarie al ristabilimento del pareggio.

La sede dell'approvazione del conto consuntivo potrebbe, poi costituire un ulteriore momento di verifica della effettività del pareggio ed anche quella per l'adozione di definitivi provvedimenti intesi a realizzare, anche a mezzo di variazioni delle previsioni di spesa dell'esercizio in corso o di quello successivo, il riequilibrio della gestione.

Tanto più necessaria appare, allora una disciplina normativa che colleghi effetti alla mancata approvazione dei conti consuntivi, effetto che potrebbe consistere nello scioglimento del Consiglio comunale o provinciale al pari della ipotesi di mancata approvazione del preventivo, come hanno proposto le Sezioni riunite nel parere prima citato ovvero di legare effetti agli adempimenti quale potrebbe essere il condizionare la corresponsione dei finanziamenti statali oltrechè ad adempimenti in sede amministrativa relativi alla chiusura delle gestioni, all'avvenuta trasmissione dei conti alla Corte.

Risulta, comunque necessario fissare una data certa finale entro la quale deve essere completata la procedura di approvazione dei conti. Ciò in quanto, tenuto conto delle singole fasi in cui si articola l'approvazione dei consuntivi secondo le norme vigenti, ove ciascuna di esse venga a realizzarsi allo spirare del termine massimo assegnato, ben difficilmente si potrebbe osservare il termine stabilito dalle norme vigenti per la loro trasmissione alla Corte (31 luglio) sì da consentire a quest'ultima di comunicarne entro la stessa data l'elenco al Parlamento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 51 del 1982. Termine che presuppone fisiologicamente attuato tutto il procedimento di approvazione e quello di controllo.

Connessa la problematica relativa alla estensione dei compiti dei revisori dei conti consuntivi, nominati dai Consigli, emergente da una realtà che mostra come la sottoscrizione della relazione sia talora avvenuta ai soli fini della regolarità formale dell'atto necessario per l'approvazione dei conti, senza essere sorretta da un effettivo esame (delib. n. 1 del 1983 citata, pag. 12).

Ciò consiglia di rinnovare l'auspicio di soluzioni, tra le quali la nomina dei revisori da parte dei consigli Comunali e Provinciali sin dall'inizio dell'esercizio e non ad esercizio scaduto.

Anche per quanto concerne il controllo dei Comitati regionali - pur non essendo la sede per affrontare il tema ge-

nerale già esaminato dalle Sezioni riunite nel parere già citato - va segnalata la opportunità, unitamente al la ridotta estensione prevista dal controllo preventivo - di disciplinare l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria. Come già rilevato, l'azione di questi organi - a parte la carenza di un momento di coordinamento - non è risultata compiutamente idonea ad assicurare la regola rità della gestione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari (del. n. 9 del 1984, citata, pag.46). Ora all'esame, sotto il profilo della legittimità, della de libera dell'ente locale di approvazione del conto consuntivo, non appare disgiungibile l'accertamento della veridicità dei dati del sottostante conto. Inoltre la previsione di un più penetrante controllo di questi organi sulla gestione finanziaria degli enti locali potrebbe quanto meno essere disposta con riferimento alle nuove misure da introdurre per assicurare un tendenziale, ma rigoroso pareggio in sede consuntiva.

Ed è questo principio costituzionale che unitamente al precetto di cui all'art. 103 ed in armonia con le disposizioni vigenti relative sia alle funzioni esercitate da questa Sezione che da quelle giurisdizionali competenti nella materia di contabilità pubblica, riferisce alla Corte dei conti una competenza finale in materia.

Le esposte considerazioni o proposte potrebbero trovare una

formulazione normativa che appare utile indicare in più precisi termini per quanto concerne il controllo finanziario.

"I comuni e le province sono tenuti a rispettare e non alterare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione per la copertura delle spese correnti, per il finanziamento degli investimenti e per i singoli servizi produttivi o a domanda individuale, secondo le norme finanziarie vigenti. I comuni e le province sono conseguentemente tenuti ad adeguare le proprie impostazioni contabili.

Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo d'amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta alla esclusiva competenza dei consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il mese di settembre, apposita deliberazione, con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La deliberazione è soggetta a controllo di merito del comitato regionale di controllo ed è allegata al conto consuntivo dell'esercizio relativo, unitamente alla pronuncia dell'organo di controllo.

Qualora il consuntivo dell'esercizio si chiuda con un disavanzo o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio il consiglio comunale o provinciale adotta i provvedimenti

vari per il riequilibrio della gestione nell'esercizio successivo o comunque entro un biennio con deliberazioni motivate soggette al controllo di merito del comitato regionale di controllo.

Copie delle delibere previste dal presente articolo sono comunicate alla competente Sezione della Corte dei conti, unitamente alle pronunce dell'organo di controllo.

La Sezione pronuncia in camera di consiglio entro venti giorni dal deposito".

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione enti locali - a scioglimento della riserva formulata nella precedente deliberazione n. 13 del 26 luglio 1984 - comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati il proprio apporto, sulla base dei dati emergenti dall'esame della gestione finanziaria degli enti locali, per le scelte e le valutazioni del Parlamento sul disegno di legge relativo all'ordinamento delle autonomie locali.

L'ESTENSORE

(f.to Vincenzo BUONASSISI)

IL PRESIDENTE

(f.to Erminio PIETRANERA)

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Carlo SELVAGGIO)

